

L.

TORNATA DEL 18 MAGGIO 1872

Presidenza TORREARSA.

SOMMARIO — *Congedo* — *Comunicazione del Presidente del Consiglio* — *Approvazione per articoli dei seguenti progetti di legge* — 1. *Per modificazione alla dotazione immobiliare della Corona* — 2. *Autorizzazione della rendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata* — *Squittinio segreto sul complesso delle due leggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione* — *Ricerca del Relatore circa gli emendamenti agli articoli 16 e 17* — *Approvazione dell'art. 19* — *Approvazione dei 3 primi paragrafi dell'art. 20* — *Emendamenti al paragrafo 4 del Senatore Bonacci, il primo accettato dal Ministro e dalla Commissione* — *Avvertenza del Ministro* — *Ritiro del secondo emendamento, ripreso dal Senatore Pasqui, e reietto* — *Approvazione dei paragrafi 4, 5 e 6 e dell'intero articolo* — *Nuova redazione del capoverso dell'art. 21* — *Osservazioni e proposta del Senatore Ferraris* — *Mozione d'ordine del Senatore Bonacci, appoggiata dal Ministro e dal Senatore Conforti* — *Sospensione dell'articolo* — *Schiarimento sull'articolo 22 chiesto dal Senatore Panattoni fornito dal Senatore Poggi e dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo 22* — *Avvertenza ed emendamento del Senatore Conforti all'art. 23* — *Istanza del Senatore Bonacci cui risponde il Ministro* — *Osservazioni del Senatore Bonacci* — *Obbiezioni del Senatore Poggi* — *Dichiarazioni del Senatore Miraglia* — *Schiarimenti del Senatore Conforti* — *Avvertenza del Senatore Mirabelli, cui risponde il Ministro* — *Approvazione dell'art. 23, coll'emendamento Conforti, e del 24* — *Emendamento del Senatore Imbriani all'art. 25, appoggiato dai Senatori Bonacci e Larussa, combattuto dal Relatore e dal Ministro* — *Considerazioni dei Senatori Imbriani e Bonacci in favore dell'emendamento* — *Nuove osservazioni del Senatore Conforti* — *Avvertenza dei Senatori Errante e Scialoia* — *Dichiarazione del Relatore* — *Reiezione dell'emendamento Imbriani e approvazione dell'art. 25* — *Proposta del Senatore Mirabelli di rinvio dell'articolo 26, accettata dalla Commissione, e combattuta dal Senatore Castelli E.* — *Replica del Senatore Mirabelli* — *Osservazioni dei Senatori Bonacci e Pasqui* — *Approvazione degli articoli 27 e 28* — *Dubbio del Senatore Imbriani sull'articolo 29* — *Schiarimenti del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Proposta suppressiva del Senatore Imbriani di parte dell'articolo, combattuta dai Senatori Astengo e Panattoni* — *Dichiarazione del Senatore Larussa* — *Osservazioni del Senatore Miraglia in appoggio dell'articolo* — *Schiarimenti dei Senatori Conforti e Panattoni* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Imbriani* — *Nuovi chiarimenti dei Senatori Panattoni e Astengo* — *Approvazione degli articoli 29, 30, 31 e 32* — *Proposte dei Senatori Larussa e Borgatti, combattute dal Senatore Astengo* — *Emendamento proposto del Senatore Mirabelli* — *Ritiro della proposta di rinvio del Senatore Borgatti, e proposta di soppressione dell'articolo* — *Nuova redazione dell'articolo 33 proposta dal Senatore Scialoia, accettata dalla Commissione* — *Proposta del Senatore Larussa* — *Obbiezioni del Senatore Scialoia all'emendamento Mirabelli* — *Parole del Senatore Mirabelli in appoggio del suo emendamento* — *Dichiarazioni dei Senatori Poggi e Miraglia* — *Reiezione degli emendamenti Larussa e Mirabelli* — *Approvazione del nuovo articolo 33 e 34* — *Varianti proposte all'articolo 35 dal Senatore Scialoia e approvazione dell'articolo 35 modificato e del 36 e 37* — *Avvertenza del Senatore Vigliani sull'articolo 38.*

La seduta è aperta alle ore 2.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, e i Ministri degli Affari Esteri, delle Finanze, della Guerra, dei Lavori Pubblici, e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore Sagarriga Visconti domanda il congedo di un mese, che gli è dal Senato accordato.

Comunicazione del Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di partecipare al Senato che l'onorevole commendatore Cesare Correnti, Ministro dell'Istruzione Pubblica, ha rassegnato le sue dimissioni, e che con decreto di ieri, S. M. nell'accettarle ha incaricato dell'*interim* di quel Dicastero l'onorevole Ministro delle Finanze, commendatore Sella.

Approvazione per articoli del due progetti di legge: 1. Per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona; 2. Autorizzazione di vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

(V. *Atti del Senato N. 42 e 43.*)

PRESIDENTE. Prima di riprendere la discussione della legge sulla Cassazione, si potrebbero votare due progetti di legge, che non daranno forse luogo a discussione, il primo dei quali è per modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Se non vi sono osservazioni, si dà lettura del testo di questo progetto.

Leggo l'articolo primo:

« Alla dotazione immobiliare della Corona, stabilita colla legge del 26 agosto 1868, N. 4547, sono aggiunti:

» 1. Il palazzo del Quirinale in Roma, colle opere di adattamento da eseguirsi nella parte detta *della Lunga Manica e della Palazzina*, col giardino e colle contigue dipendenze, cioè:

a) Il fabbricato detto la Panatteria;

b) Il fabbricato detto di San Felice;

c) I locali rustici detti del Boschetto;

d) Parte del convento detto di Sant'Andrea, espropriato al noviziato dei gesuiti col Regio decreto 9 ottobre 1871.

» 2. Le scuderie reali da costruirsi sopra terreno adiacente a detto convento di Sant'Andrea, espropriato collo stesso decreto.

» 3. Le tenute riunite di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, acquistate con atto 3 gennaio 1871 nei rogiti Vitti, che si approva colla presente legge. »

Se nessuno domanda la parola su quest'articolo, lo metterò ai voti.

Chi lo approva, voglia levarsi.

(Approvato.)

» Art. 2. La spesa per l'acquisto delle tenute di Castel Porziano e riunite, sarà iscritta sul bilancio delle Finanze pel 1872 (parte straordinaria) in apposito capitolo sotto la denominazione: *Acquisto delle tenute di Castel Porziano, Trefusa e Trefusina, assegnate in dotazione alla Corona.* »

(Approvato.)

» Art. 3. Per le costruzioni di adattamento della *Lunga Manica* e della *Palazzina* nel Quirinale e per le nuove scuderie di cui all'articolo 1, le Finanze corrisponderanno la somma di lire 2,000,000 all'amministrazione dei beni della Corona, a cura della quale saranno eseguite le opere e sarà fornita giustificazione dell'intera erogazione della somma assegnata.

« Tale spesa verrà iscritta sul bilancio delle Finanze, metà per il 1872 e metà per il 1873, in apposito capitolo (parte straordinaria) colla denominazione: *Costruzione di edifizii complementari al Quirinale e di nuove scuderie reali.* »

(Approvato.)

Ora si passerà alla discussione dell'altro progetto di legge, per autorizzazione di vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

Si dà lettura del testo del progetto.

(Vedi *infra*).

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.º

« L'articolo 1, N. 6, della legge 22 aprile 1869. N. 5026, è applicabile ai contratti per la vendita dei beni già ecclesiastici pei quali avvenne diserzione d'asta fino al 31 dicembre 1871. »

Nessuno domandando la parola, metto ai voti quest'articolo. Chi lo approva, voglia levarsi.»

(Approvato.)

« Art. 2. La vendita a privata trattativa dei singoli lotti avrà luogo, previo parere unanime della Commissione provinciale di sorveglianza. Ove si tratti di un lotto il cui prezzo nell'ultimo incanto superò le lire 8000, e quando la Commissione provinciale non sia stata unanime nel parere della vendita di un lotto a trattativa privata, non potrà procedersi all'alienazione senza deliberazione preventiva della Commissione generale di sindacato, la quale si pronunzierà dietro motivata proposta della Commissione provinciale. »

(Approvato.)

« Art. 3. È derogato alle disposizioni della legge 15 agosto 1867, N. 3848, in quanto siano contrarie alla presente legge. »

(Approvato.)

Ora si procederà allo squittinio segreto sul complesso di queste due leggi.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Seguito della discussione del progetto di legge sull'ordinamento della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge per l'ordinamento della Corte di Cassazione. .

Domando alla Commissione se ha qualche cosa a proporre circa l'articolo 16 e l'aggiunta all'articolo 17.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione ha studiato lungamente le quistioni che si riferiscono all'articolo 16 ed all'aggiunta proposta dall'onorevole Mirabelli all'articolo 17; ma crede opportuno che per oggi non si parli di questa bisogna, perchè converrà ancora prendere qualche concerto se è possibile, perchè la Commissione possa fare al Senato proposte assolutamente determinate e concordi.

Crederei quindi che si potrebbe intanto procedere alla discussione degli articoli successivi.

PRESIDENTE. Allora leggerò l'articolo 19 per metterlo in discussione.

« Non vi è luogo a rinvio nelle materie civili e commerciali e di volontaria giurisdizione:

» 1. quando la sentenza è annullata perchè la causa non era di competenza dell'autorità

giudiziaria, o perchè contenga provvedimenti che eccedono i poteri dell'autorità medesima;

» 2. quando è annullata per contraddizione di giudicati tra le stesse parti e sul medesimo oggetto; nel qual caso la Corte di Cassazione annulla la seconda sentenza ed ordina l'esecuzione della prima;

» 3. quando è annullata per avere riformato in grado di appello una sentenza inappellabile: nel qual caso la Corte di Cassazione ordina la esecuzione della sentenza contro la quale si era prodotto indebitamente l'appello;

» 4. quando è annullata nel solo interesse della legge; e negli altri casi dalla legge stessa determinati.»

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

» Art. 20. Non vi è luogo a rinvio nelle materie penali:

» 1. quando la sentenza è annullata perchè la causa non era di competenza dell'autorità giudiziaria, o perchè contenga provvedimenti che eccedono i poteri dell'autorità medesima;

» 2. quando la sentenza è annullata per contraddizione di giudicati relativi alla stessa parte e al medesimo oggetto; nel qual caso la Corte di Cassazione annulla la seconda sentenza ed ordina l'esecuzione della prima;

» 3. quando la sentenza è annullata per avere riformato in grado di appello una sentenza inappellabile; nel qual caso la Corte di Cassazione ordina l'esecuzione della sentenza contro la quale si era indebitamente appellato;

» 4. quando la sentenza che ordina di procedersi a giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile; nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale, e rimanda, se vi ha luogo, la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili;

» 5. quando la sentenza è annullata per aver applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge;

» 6. quando la sentenza è annullata nell'interesse della legge, salvo al condannato il diritto di domandare lo sperimento di un nuovo giudizio. »

È aperta la discussione.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io avrei da fare qualche osservazione limitatissima sulla redazione dei paragrafi 4° e 5°. Quindi, se l'onorevole signor Presidente crede di metter ai voti separatamente i vari paragrafi, io aspetterò a parlare quando gli anzidetti paragrafi verranno in esame; o se crede altrimenti, parlerò subito.

PRESIDENTE. Ella non ha da fare osservazioni sui primi tre paragrafi?

Senatore BONACCI. Non ho che da proporre un lieve emendamento sui paragrafi 4° e 5°.

PRESIDENTE. Allora rileggo i tre primi paragrafi.

(Vedi sopra.)

Se nessuno domanda la parola, li pongo ai voti.

Chi li approva, si alzi.

(Approvato.)

Sul paragrafo 4° letto testè ha la parola il Senatore Bonacci.

Senatore BONACCI. Su questo paragrafo 4° proporrei un emendamento in questo senso. Là dove dice: « *Quando la sentenza che ordina di procedersi a giudizio penale,* » proporrei si dicesse invece: « *Quando la sentenza che rinvia al giudizio penale.* » E ciò perchè veramente di sentenze che ordinano procedersi a giudizio penale, non ne abbiamo. Capisco che con la locuzione attuale, si è inteso di significare il medesimo concetto, ma siccome la legge che abbiamo, si serve delle parole *rinvio al giudizio penale*, mi parrebbe più conveniente che si usassero i medesimi termini del Codice di procedura penale.

Questo sarebbe il primo mio emendamento.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Se permette, fermiamoci a questo emendamento, il quale è accettato per mia parte.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Anche la Commissione l'accetta.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Avrei da proporre anche un altro emendamento. Dopo il punto e virgola, là dove si dice: *nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento*, io lo-

glierei queste parole: *vieta ogni procedimento*, perchè mi sembrano inutili.

La Corte di Cassazione veramente non fa se non annullare senza rinvio, quando il fatto ritenuto per costante dalla sentenza denunciata, non costituisce reato. È per conseguenza di questa declaratoria della Corte suprema che non si possa più procedere in via penale per quel medesimo fatto; ma non si è usato mai di mettere questa formula: che la Corte vieta il procedimento.

Io cancellerei dunque queste parole, che non mi paiono necessarie, e ridurrei così l'articolo: *Quando la sentenza che rinvia al giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, nel qual caso la Corte di Cassazione rimanda, se vi ha luogo, le parti ecc.* Anche questo cambiamento desidererei, perchè veramente in questo caso non si rinvia la causa al giudizio civile, perchè la causa in senso penale più non esiste, ma si rimandano le parti a provvedersi per gl'interessi civili davanti al tribunale civile; e mi pare, se non erro, che l'articolo 675 della procedura si serva delle stesse espressioni.

Questi sono gli emendamenti che io proporrei.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto il primo emendamento proposto dall'onor. Bonacci, che consiste nel sostituire le parole *che ordina il rinvio a giudizio penale* alle altre *di procedersi a giudizio penale*, perchè quelle parole sono più corrispondenti al linguaggio adoperato dal Codice di procedura penale, benchè le une e le altre indichino la medesima cosa.

Non potrei invece accettare il secondo emendamento che propone l'onorevole Bonacci, col quale vorrebbe che si sopprimessero le parole: *nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale*.

E invero che fa la Corte di Cassazione quando annulla e non rinvia? Sostituisce alla sentenza annullata un pronunziato che sia rispondente alla legge; ed il caso che contempla il legislatore in questo articolo, è quello in cui il fatto non costituisce reato, od ha cessato di essere punibile.

Ora, qual'altra cosa deve fare il magistrato, allorchè il fatto imputato non costituisce reato

od ha cessato di essere punibile, se non vietare che si proceda per esso?

Parmi per ciò che questa formola adoperata nel progetto sia giusta; significando appunto il concetto che vuol essere espresso, cioè che non si proceda più contro l'imputato per un fatto che non è soggetto a pena.

Non posso finalmente accogliere neppur l'altro emendamento che consiste nel sostituire le parole *e rimanda, se vi ha luogo, le parti*, invece che *la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili*; perchè questa è la formola adoperata letteralmente nel codice di procedura penale.

Ecco infatti l'articolo 675 del Codice di Procedura penale: « Allorchè la sentenza sarà annullata perchè il fatto che ha dato luogo alla condanna non è qualificato crimine, o delitto o contravvenzione dalla legge, o avrà cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione non ordinerà alcun rinvio, se non vi è parte civile in causa: nel caso contrario *rimanderà la causa* per fare statuire sugli interessi civili ecc. »

Per le premesse cose, meno la variante della prima frase, io credo l'articolo debba rimanere qual'è.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. In quanto a quest'ultima disposizione io non voglio insistere; ma faccio osservare che è una formola nuova che non si è mai usata. Però se la Commissione, se il signor Ministro, se il Senato credono che si possa adoperare, io non insisto nel mio emendamento.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. L'onorevole Bonacci ha proposto un emendamento che io appoggio.....

Senatore VIGLIANI. Lo ha ritirato.

Senatore PASQUI. Io riprendo io, perchè ogni qualvolta trovo scritto che la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale, e rimanda ecc. importa alla Cassazione, che vi sia la parola sacramentale. Questo è il sistema: se piace al Senato di variarlo, non ho che dire; ma nei quindici anni che appartengo alla Corte di Cassazione ho veduto sempre che si è detto la Corte cassa e dice non esser luogo a rinvio.

PRESIDENTE. Favorisca scrivere la sua proposta.

Senatore PASQUI. Io dunque come ho detto,

propongo questa variazione, cioè: il testo ministeriale dice: « nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento, e rimanda, ecc., ecc. » ed io vi sostituirei queste altre parole: « nel quale caso la Corte di Cassazione dice non essere luogo ecc. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del Senatore Pasqui è appoggiato.

Chi l'appoggia, sorga.

(Non è appoggiato.)

L'onorevole Senatore Bonacci ha ritirato il suo emendamento; e il signor Ministro ha variato una parola nel testo del progetto al N. 4, col consenso della Commissione: quindi, se nessuno più domanda la parola, rileggo i tre ultimi paragrafi per metterli ai voti:

« 4. Quando la sentenza che ordina il rinvio al giudizio penale, o che condanna, è annullata perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile; nel qual caso la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento penale e rimanda, se vi ha luogo, la causa innanzi al magistrato civile per gli interessi civili;

» 5. Quando la sentenza è annullata per aver applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge;

» 6. Quando la sentenza è annullata nell'interesse della legge, salvo al condannato il diritto di domandare lo sperimento di un nuovo giudizio. »

Chi approva questi tre ultimi paragrafi dell'articolo 20, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si vota l'articolo intero, che rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva quest'articolo....

Senatore BONACCI. Perdoni, signor Presidente, io aveva domandato la parola per....

Una voce. Non è permesso parlare mentre si fa la votazione.

PRESIDENTE. Prima di porre ai voti i tre paragrafi testè votati, io ho chiesto se nessuno più domandava la parola...

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io aveva chiesta la divisione della votazione. Il Senatore Bonacci a-

veva detto che intendeva proporre qualche emendamento ai numeri 4, e 5 dell' articolo 20; si era parlato sul numero 4, restava a parlarsi sul 5, sul quale non si era ancora aperta la discussione.....

PRESIDENTE. Ripeto che io ho detto che, se non ci era più nessuna osservazione, rileggeva i tre ultimi numeri per metterli ai voti. Era allora che si doveva domandar la parola.

Ora, questi tre ultimi paragrafi sono votati; resta però sempre in facoltà del Senatore Bonacci o d'altri Senatori di proporre un'aggiunta o di fare una dichiarazione.

Senatore BONACCI. Il mio emendamento sarebbe una variazione, non sarebbe un'aggiunta.

Senatore VIGLIANI. Ma l'articolo è già votato.

PRESIDENTE. Non si può ritornare sulla votazione: io dico e ripeto che spiegai già chiaramente che lo metteva ai voti, e che nessuno allora si oppose.

Ora non mi resta che mettere ai voti l'intero articolo 20.

Lo rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 21. Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la seconda sentenza sia annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, l'autorità giudiziaria a cui è rinviata la causa, statuisce sul merito, ritenuta la decisione della Corte di Cassazione sul punto di diritto sul quale essa ha pronunciato, senza che pel medesimo competa altro ricorso.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Rel.* La Commissione, ha mantenuta nella forma, in cui fu proposta dal Ministro, la prima parte di questo articolo; quanto alla seconda parte ossia al capoverso ne farebbe due distinti capoversi; il primo sarebbe così concepito:

« Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di

Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento. »

Il secondo sarebbe:

« Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e rimanda la causa ai giudici che pronunciarono la prima sentenza annullata per l'esecuzione del giudicato, e, se occorre, pel corso ulteriore della causa. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 21, la cui prima parte resta inalterata.

« Quando, dopo l'annullamento di una prima sentenza, la seconda pronunciata dall'autorità a cui fu rinviata la causa tra le stesse parti che agiscono nella stessa qualità, sia impugnata per gli stessi motivi proposti contro la prima, la Corte di Cassazione pronuncia a Sezioni riunite.

» Se la sentenza pronunciata dai giudici di rinvio è conforme alla decisione della Corte di Cassazione, non è ammesso, sul punto di diritto deciso, ricorso per annullamento.

» Se la seconda sentenza è annullata per gli stessi motivi per cui fu annullata la prima, la Corte di Cassazione applica al fatto stabilito nella sentenza il punto di diritto deciso, e rimanda la causa ai giudici che pronunciarono la prima sentenza annullata per l'esecuzione del giudicato, e, se occorre, pel corso ulteriore della causa. »

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Ferraris.

Senatore FERRARIS. Sarei lontano dal concordare colla prima parte dell'aggiunta, ossia della nuova redazione del capoverso di questo articolo proposta dalla Commissione, e divisa in due parti o capoversi.

Tuttavolta mi sembra, che per ragione di tempo e di precedenza, ed anche in ordine logico, la prima parte dell'aggiunta dovrebbe esser posta in capo dell'articolo: si provveda anzitutto al caso, nel quale la prima sentenza della Cassazione sia stata secondata dal giudice di rinvio. Si venga poi al secondo caso che è quello regolato e previsto come primo nell'ordine della dicitura, colle parole: *Quando dopo l'annullamento di una prima sentenza, ecc.* Il primo caso a succedere e da regolarsi in questa legge, è quello in cui il giudice di rinvio siasi conformato al voto della

Corte di Cassazione; è una cosa che deve succedere dopo, quella di regolare il caso in cui il giudice di rinvio non siasi conformato al verdetto della Corte regolatrice. Questo è unicamente per l'ordine.

Vengo alla terza parte dell'articolo, che è la seconda dell'aggiunta.

Mi accorgo che a quest'ora sarebbe opera perduta il voler ritornare al sistema della Commissione che essa ha creduto di abbandonare, chè anzi è ritornata essa medesima sui suoi passi, anzi è andata tanto oltre, che ha accettato la proposta del Ministro, che essa aveva dapprima respinto. Quanto a me, non ho che a deplorare questo passo, che è un vero snaturamento del giudizio di Cassazione. Il Senato farà, nella sua saviezza, quello che crederà; ma il precedente è pericoloso, e per la massima in genere, e per le conseguenze speciali nella materia che stiamo discutendo.

Tuttavolta prego la Commissione a voler vedere, se almeno non sia il caso di conservare quello che era preveduto nello stesso progetto ministeriale pel caso in cui la *causa non è pienamente istruita*. In astratto, si fa presto a dire, il punto di diritto è questo; ma, in pratica, la distinzione è difficilissima, massime per le applicazioni alla molteplice varietà dei casi speciali, e per tradurla in una sentenza di merito, bisogna valutare tanti particolari, che porterà la parte, nella sede più sublime, più solenne, della discussione del diritto, avanti le Sezioni riunite, ad entrare in discussioni estranee, a prendere conclusioni, e ben sovente, trarrà la Corte Suprema a sentenziare in modo imperfetto, se, anche da un punto di vista nuovo o speciale, la causa richiedesse ulteriore maturazione.

Non vengo a precisare i casi particolari, io credo che l'onorevole signor Ministro nella sua proposta ha misurate le conseguenze di un'imperfetta istruzione della causa.

Quindi le mie preghiere sarebbero queste: che la prima parte dell'aggiunta della Commissione qualora, dopo maturo studio venga adottata, anche forse perchè conforme ad una giurisprudenza sebbene non unanime, si ponesse in capo all'articolo. Quanto alla seconda parte, deplorando che si sia così improvvisamente receduto da quello che informa la sostanza del sistema della Corte di Cassazione, costringendola a pronunciare non solo sulla giustizia del merito; ma sul merito medesimo, e deplorando

che, aperto questo varco, poco per volta, la Corte di Cassazione venga a dar luogo, e quasi ad introdurre per indiretto il sistema delle combattute e respinte terze istanze, io prego la Commissione e il signor Ministro acciocchè almeno vogliano provvedere, come già l'articolo ministeriale, pel caso in cui la causa non si trovasse sufficientemente istruita, per ricevere uno scioglimento immediato.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Trattandosi qui dell'articolo il più vitale di tutta questa legge, e siccome ancora non conosciamo bene i termini della redazione che noi dobbiamo oggi discutere, io farei istanza perchè si stampasse questo emendamento, questa nuova redazione della Commissione, e ci fosse così dato tempo di poter riflettere e di poter bene studiarlo, prima di accingerci ad una deliberazione che può avere gravi conseguenze; e che perciò la discussione si rimandasse alla prossima tornata.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi unisco ancora ben volentieri alla proposta dell'onorevole Bonacci. È vero quel ch'egli dice: in questo articolo sta, se non tutta la legge, almeno la sua parte più caratteristica, più nuova, più importante. Il sistema sin qui vigente è che, annullata la seconda sentenza per gli stessi motivi per cui era stata annullata la prima, la causa è sempre rinviata, e la nuova Corte a cui la causa è rinviata è costretta di decidere secondo il principio di diritto stabilito dalla Cassazione.

Il Ministero aveva seguita una via di mezzo; dava la facoltà alla Corte di Cassazione, secondo che trovava la causa pienamente istruita o no, di applicare, o non applicare essa stessa il punto di diritto al fatto stabilito nella sentenza. Era già un gran passo. Ora la Commissione propone di farne uno ancor più ardito, poichè non solo la Cassazione *dovrebbe* sempre applicare essa la legge al fatto stabilito, ma rimandar la causa ai primi giudici per la sola esecuzione. Qui però sorge una seria difficoltà, giacchè la sentenza dei primi giudici è stata già annullata. Essi furono spogliati della cognizione di quella causa; come potranno ripren-

derla ed essere giudici dell'esecuzione dell'ultimo pronunciato della Corte di Cassazione?

Io perciò mi unisco alla proposta dell'onorevole Bonacci, che sia studiata più seriamente questa questione. Debbo anche aggiungere che mi sembra assai grave il principio ultimamente proposto, che cioè, se dopo il primo annullamento la sentenza profferita in grado di rinvio decida in conformità del principio di diritto deciso dalla Corte, non sia ammissibile un secondo ricorso alla Corte di Cassazione. Per verità sembra a primo aspetto molto convincente l'argomento col quale si dice, che se la Corte di Cassazione ha giudicato in un senso e la Corte di rinvio si è uniformata al pronunciato della Cassazione, sarebbe strano ricorrere alla Corte di Cassazione quasi per provocarla a mutar opinione sul soggetto medesimo. Ma a questa obiezione può darsi risposta. Quando la Corte di rinvio decide in senso opposto a quello giudicato dalla Corte di Cassazione, questa deve, sul secondo ricorso, giudicare a sezioni riunite, per stabilire il punto di diritto che diventa obbligatorio. Per l'opposto nel sistema che venne ora proposto, il punto di diritto obbligatorio non risulta più dal pronunciato delle sezioni riunite, ma dalla concordanza d'una sezione della Corte di Cassazione, e di una della Corte d'appello. Voi vedete che è un cambiamento radicale che non può essere precipitosamente adottato.

Anch'io perciò sono del parere, che quest'articolo sia rimandato alla Commissione per ulteriore studio, onde poterlo prendere in esame e discutere con maggiore conoscenza di causa.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Bonacci e dell'onorevole Guardasigilli, perchè nel modo con cui è redatta questa disposizione si porta una grande alterazione al concetto della legge per la Corte di Cassazione, ed è necessario che si ponderi bene, e si abbia tempo sufficiente per studiarla.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Allora si sospende l'articolo 21.

Si passa all'articolo 22, che leggo:

« Per le decisioni a Sezioni riunite, la Corte di Cassazione pronuncia col numero di diecinove votanti.

Per queste decisioni la Sezione civile si unisce a quella dei ricorsi quando si tratta di affari civili, e alla Sezione penale quando si tratta di affari penali. Se non è raggiunto il numero di diecinove, questo sarà compiuto con consiglieri dell'altra Sezione. »

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Domanderei uno schiarimento.

Se dalla Sezione dei ricorsi fosse stata fatta qualche dichiarazione sul principio, crede la Commissione che sarebbe bene, allorchè si tratta di stabilire in definitiva una massima normale, chiamare coloro i quali hanno già esternato un voto nella questione?

PRESIDENTE. La Commissione ha qualche osservazione da fare intorno al desiderio manifestato dal Senatore Panattoni?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Veramente non ho bene afferrato il senso delle sue parole.

Senatore PANATTONI. Io domandavo se, dato il caso che la Sezione dei ricorsi avesse pronunciato in principio qualche dichiarazione sulla causa, sarebbe conveniente chiamarla a fare parte delle Sezioni riunite? Non potrebbe esservi il pericolo che essa fosse vincolata del suo voto precedente? Se il caso non ci fosse, è bene che se ne dia qualche schiarimento.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Il caso contemplato dall'onorevole Senatore Panattoni non si verifica mai. Quando la Sezione dei ricorsi ammette, non motiva, e quindi può benissimo farsi luogo alla riunione delle due Sezioni. Quando la causa torna una seconda volta alla Cassazione, anche la seconda volta deve ripassare per la Sezione dei ricorsi, ed è in seguito dell'ammissione decretata la seconda volta dalla Sezione dei ricorsi, che si può far luogo alle Sezioni riunite.

Quindi non ci è pericolo di pregiudizio.

Senatore PANATTONI. Ringrazio l'onorevole Senatore Poggi dello schiarimento, perchè parmi sia soddisfacente. Se non che, mi pare di aver sentito che la causa deve ritornare alla Sezione dei ricorsi, anche quando, dopo un primo rinvio, la causa si ripresenta per passare alle Sezioni riunite. Ora, io pregherei davvero su questo punto l'onorevole signor Ministro e la Commissione e spiegarsi, perchè se il ricorso fu già ammesso, e fu tale da essere

discusso in Cassazione, ed anzi vi sono stati rinvii, che bisogno può esservi che la Sezione dei ricorsi debba fare un nuovo decreto di ammissione?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io credo che è costante e indubitato sempre il sistema di rinviare.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. La cosa accade sempre così anche quando alla Sezione dei ricorsi torna la seconda volta una causa; perchè ivi potrebbero anche essere motivi diversi per cui la Corte di rinvio avesse pronunziato nel senso stesso della prima sentenza annullata, senza offendere la massima fissata dalla Corte di Cassazione. Si fa allora un nuovo esame dalla Sezione dei ricorsi, la quale potrebbe riconoscere fondati i diversi motivi di un eguale pronunzia, e rigettare in tali casi il ricorso.

Questo è pur il costume della Francia di passar sempre la trafila della Sezione dei ricorsi, ed anzi là (come da noi a Torino), la Sezione dei ricorsi è quella che nello ammettere la seconda volta il ricorso, dichiara che la causa sarà trattata a Sezioni riunite in vista della riconosciuta necessità che concorra l'identità dei mezzi che si propongono per l'annullamento della seconda sentenza, con quelli che diedero luogo alla prima Cassazione.

Senatore PANATTONI. Allora accetto lo schiarimento, giacchè altrimenti non saprei vedere la ragione di doversi rivolgere alla Sezione dei ricorsi.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 22. Per le decisioni a Sezioni riunite la Corte di Cassazione pronuncia col numero di diciannove votanti. Per queste decisioni la Sezione civile si unisce a quella de' ricorsi, quando si tratta di affari civili, e alla Sezione penale, quando si tratta di affari penali. Se non è raggiunto il numero di diciannove, questo sarà compiuto con consiglieri dell'altra Sezione ».

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 23. Il Pubblico Ministero presso la corte di Cassazione può d'ufficio o per incarico del Ministro di Grazia e Giustizia deferire alla Corte medesima le sentenze in ultima istanza, nelle quali si siano omesse o violate le forme

della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge, quando alcuna delle parti non abbia reclamato nel tempo stabilito, o il ricorso degli interessati sia stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, ove trovi fondata la domanda, pronuncia l'annullamento nell'interesse della legge.

» Lo stesso Pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia o di quello della Guerra o della Marina, denunziare, nell'interesse della legge, alla Corte di Cassazione le sentenze del tribunale supremo di guerra e marina. La Corte di Cassazione pronuncia in questo caso a Sezioni riunite. »

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. Siccome nella seconda parte di quest'articolo si dice:

« Lo stesso Pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, o di quello della Guerra o della Marina denunziare ecc. » e nella prima parte si dice al contrario. « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione può d'ufficio o per incarico del Ministro di Grazia e Giustizia ecc. », io domanderei che si usasse la stessa espressione « può a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Questa facoltà è già nel Codice militare per la Guerra e per la Marina, dove è detto che il Ministero di Guerra e di Marina, può richiedere che si deferiscano le sentenze del supremo tribunale di guerra per essere esaminate nell'interesse della legge.

Senatore CONFORTI. Domando la parola per fare un'altra osservazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CONFORTI. È un mio dubbio. In quest'articolo 23 leggonsi queste parole: « Il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione può di ufficio, o a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, deferire alla medesima la sentenza in ultima istanza, ecc. » Nel modo con cui è concepito questo articolo, il quale è identico a quello del vigente Codice di procedura penale, si possono deferire alla Corte di Cassazione per farle annullare, nell'interesse della legge, solamente quelle sentenze, le quali abbiano corso i rispettivi gradi di giurisdizione. Dove ché, se

per avventura siasi emanata una sentenza illegittima da un tribunale e questa sentenza illegittima non sia stata appellata perchè l'imputato per esempio, ha lasciato passare il termine, o per un'altra circostanza qualunque, la sentenza di prima istanza sia passata in cosa giudicata, il Ministero Pubblico non potrebbe chiedere l'annullamento, nell'interesse della legge, di quella sentenza nella quale si sieno violate le norme della procedura, oppure sia stata applicata una pena maggiore di quella che doveva essere applicata all'imputato.

Io non ho trovato mai ragionevole che il Ministro possa unicamente denunziare in Corte di Cassazione per fare annullare nell'interesse della legge quelle sentenze illegali le quali hanno corso tutti i gradi di giurisdizione. Ho trovato poi ragionevole che il Ministero Pubblico avesse la facoltà di denunziare alla Corte di Cassazione le sentenze illegali, e che sono passate in cosa giudicata, sia per negligenza delle parti sia per un'altra cagione qualunque: per conseguenza io proporrei questo emendamento: dove si dice: *la sentenza in ultima istanza*, sostituirei le parole: *la sentenza passata in cosa giudicata*.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Le osservazioni testè fatte dall'onorevole Senatore Conforti, mi richiamano alla mente un emendamento, o meglio un'aggiunta che io volevo proporre.

Io non so perchè nel nostro Codice di Procedura penale, tanto nell'Albertino piemontese quanto in quello del 1859, non che nell'altro del 1865 siasi trascurato un articolo che trovasi nel Codice d'istruzione Criminale francese, e che io reputo savissimo e molto provvido. Oltre il diritto che si dà al Procuratore generale presso la Corte Suprema di Cassazione di ricorrere nell'interesse della legge per tutte le sentenze inappellabili proferite in ultima istanza, quando la parte non ha ricorso nel termine voluto, vi è un altro articolo importantissimo ed è l'articolo 441, in virtù del quale dietro ordine del Guardasigilli, il medesimo Procuratore generale è autorizzato a ricorrere in Cassazione, non solo contro qualunque sentenza che sarebbe stata appellabile, ma che non fu appellata, come sono quelle di cui parlava l'onorevole Conforti, ma contro qualunque atto giudiziario che fosse manifestamente esorbitante e contrario alla legge.

Questa disposizione mi pare savissima, perchè oltre alle sentenze indicate dall'onorevole Conforti, vi possono essere altri atti arbitrari scandalosissimi. In questi casi non può certamente il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione coi poteri ordinari che ha, domandarne l'annullamento, ma dietro l'ordine espresso del Ministro di Grazia e Giustizia lo può fare. Con questo articolo se venisse aggiunto alla nostra legge, mi par che si salverebbe ogni cosa; aggiungo che a tenore della giurisprudenza ricevuta in Francia, l'annullamento che si fa in questi casi, giova anche alle parti, a differenza del caso di puro annullamento nell'interesse della legge.

Nè si può temere che da quest'aggiunta, ch'io propongo, potesse derivare aggravio alla Corte di Cassazione, perchè il Ministro certamente non darà l'ordine di ricorrere se non in casi veramente gravissimi e straordinarissimi; in quei casi cioè, in cui sarebbe sommanente deplorabile che non vi fosse un rimedio.

Quindi, io mi associerei in parte alla proposta dell'onorevole Conforti, non per una modificazione all'articolo presente, che mi pare non si debba e non si possa modificare in quel senso, ma si per aggiungere alla legge un articolo nuovo analogo al 441 del Codice d'istruzione criminale francese.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non ho difficoltà di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Conforti; di sostituire cioè le parole: *sentenze passate in cosa giudicata* alle parole *sentenze in ultima istanza*.

Quanto alla proposta dell'onorevole Senatore Benacci, in verità per il momento io non saprei comprendere quali atti giudiziari diversi dalle sentenze, possano dar fondamento ad annullamenti nell'interesse della legge. Non parmi che vi possa essere importanza pari al carico non lieve che si verrebbe a dare alla Corte, se per entro ai volumi di atti che le sono deferiti, potesse anche andar cercando le nullità commesse dai giudici in atti istruttori, i quali non abbiano poi avuta alcuna influenza nelle sentenze.

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io farei riflettere che vi è un gran numero di atti che non si possono portare in Cassazione come ben diceva l'onorevole

Senatore Conforti, i quali pure meritebbero talvolta di venire annullati, almeno nell'interesse della legge.

Quanto alle sentenze appellabili, delle quali si è fatto decorrere il termine utile dell'appello per negligenza delle parti, io non potrei convenire che si debba per questo aprir l'adito a Cassazione, ed opino che si debba mantenere il principio che non si possa ricorrere per farle annullare, sia ad istanza della parte, sia ad istanza del Pubblico Ministero, nell'interesse della legge. Trovo invece più razionale il sistema francese che in casi straordinarissimi lo si possa in via meramente eccezionale e con ordine espresso del Ministro Guardasigilli.

Potendo verificarsi il caso di un'ordinanza (a modo di esempio) del Giudice Istruttore scandalosissima, di un eccesso di potere evidente, mi parrebbe bene che vi fosse un rimedio straordinario per riparare a siffatti scandali giudiziari. Ed appunto per rimediare a siffatti scandali, in Francia si è sanzionato l'art. 441.

Senatore POGGI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore POGGI. Io sarei di parere che non convenisse accettare nè la preposta dell'onorevole Conforti, nè quella dell'onorevole Bonacci.

Prima di tutto la proposta dell'onorevole Senatore Conforti porterebbe ad una conseguenza molto grave; perchè quando si dicesse invece delle sentenze di ultima istanza possono denunciarsi per interesse della legge anco quelle appellabili, e passate per difetto d'appello in cosa giudicata, si verrebbe indirettamente ad offendere il disposto dell'articolo già votato, e col quale si negò alla parte la facoltà di ricorrere contro le sentenze appellabili o non appellate. Imperocchè nell'art. 25 è detto che nel caso d'annullamento di sentenza nell'interesse della legge in materia penale le parti possono giovarsene. Questo sarebbe il primo inconveniente. Quanto all'altro poi, dico che voler aprir la via a denunciare alla Cassazione tutti quanti gli errori giudiziari che si possono commettere nei molteplici atti della società civile, è cosa troppo grave e superiore alle forze di un istituto qualunque.

La Cassazione non deve essere investita del mandato di rimediare a tutti gli errori giuridici che non sono terminati con una sentenza di tribunale. Stiamo nei limiti più modesti. Non idolatriamo quest'istituto, quasi esso possa aver

forza di virtù e giustizia di vedute tali e tante da correggere ogni errore di tal genere.

Se ciò è nel codice d'istruzione criminale francese, non ne viene la conseguenza che debba portarsi anco nei codici nostri. Da una imitazione servile di tutto quel che s'è fatto in Francia dobbiamo guardarci, tanto più se si riflette che un errore inserito in un atto giudiziario, comunque gravissimo, non può portare a conseguenze; e se le porta, ciò deriva dalla sanzione che abbia ricevuto da un decreto o sentenza di giudice, nel qual caso la via al ricorso è aperta.

Per queste ragioni, io opinerei che l'articolo debba essere lasciato qual è senza modificazione alcuna.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Nel seno della Commissione io propugnai l'opinione ora manifestata dall'onorevole Conforti, e conseguentemente mi associo alla sua proposta. Quando si tratta di annullamento nell'interesse della legge, si possono condannare non solo gli errori di diritto nei quali sono incorsi i giudici di seconda istanza, ma anche quelli commessi dai giudici di prima istanza.

Per difetto di appellazione, ha potuto una delle parti acquietarsi ad una sentenza che ha violato o fatto una falsa applicazione della legge; ma è di pubblico interesse che un errore funesto non andasse ad esempio, ed a questo mira l'annullamento nell'interesse della legge.

Precipualemente poi negli affari di volontaria giurisdizione è salutare l'annullamento nell'interesse della legge, perciocchè la violazione della legge a favore della parte che ha ottenuto un provvedimento, non potrebb'essere riparata in Appello; essendo troppo noto che il Pubblico Ministero negli affari di volontaria giurisdizione, non agendo come parte principale, non ha diritto ad appellare. Le più belle requisitorie di Merlin riguardano annullamenti nell'interesse della legge, contro provvedimenti dati in materia di volontaria giurisdizione dai Tribunali di Prima Istanza. Se, per esempio, un Tribunale di Prima Istanza, si permette sotto il pretesto di equità di autorizzare la vendita dei beni immobili di un minore senza le formalità volute dalla legge, e simili violazioni si moltiplicassero nei Tribunali, qual mezzo legale, vi potrà essere per ricondurre i Giudici alla

esatta osservanza della legge, se non l'annullamento nell'interesse della legge? Il Ministro di Grazia e Giustizia certamente non potrebbe far valere la sua voce sul merito dei pronunziati giudiziarii; e guai se un Ministro prendesse ingerenza negli atti dell'amministrazione della giustizia.

Senatore CONFORTI. Faccio osservare all'onorevole Poggi che queste domande d'annullamento nell'interesse della legge per parte del Pubblico Ministero sono rarissime.

Io stesso nello spazio di otto anni ho domandato soltanto due volte l'annullamento nell'interesse della legge.

Ma io domanderei: non è scandalosa cosa, per esempio, lasciare inviolata una sentenza in cui un giudice di prima istanza ha commesso, per esempio, un eccesso di potere, ha violato le forme essenziali del procedimento, ha male applicato la legge?

Ora, se la Corte di Cassazione è specialmente deputata a richiamare all'osservanza della legge i giudici che se ne allontanano, io non saprei vedere la ragione per cui debbano rimanere inviolate le sentenze de' primi giudici, che per trascuraggine delle parti, sono passate in cosa giudicata.

Nè vi sarebbe altro rimedio, perchè il Ministro di Grazia e Giustizia nulla potrebbe fare, non potendo per legge metter le mani in un campo che non gli appartiene, per cui rimarrebbe la legge invendicata.

Per queste ragioni io credo che si debba cambiare la dizione, e che a vece delle parole « le sentenze in ultima istanza » si debba dire « le sentenze passate in cosa giudicata. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. L'osservazione fatta dall'onorevole Miraglia mi ha suscitato un dubbio.

Nell'articolo 3. si dice, « che si possa produrre ricorso per annullamento, non solo contro la sentenza in materia contenziosa, ma anche contro i provvedimenti dati in ultima istanza in affari di volontaria giurisdizione. »

È lecito al Pubblico Ministero di denunciare le so'e sentenze pronunciate in linea contenziosa, ma anche i decreti o provvedimenti pronunziati in linea di volontaria giurisdizione? »

L'articolo che discutiamo tace su ciò, e la monca compilazione può dar argomento a dedurre che il Procuratore generale presso la

Corte di Cassazione possa d'ufficio o per incarico del Guardasigilli promuovere l'annullamento nell'interesse della legge della sola sentenza passata in cosa giudicata pronunziata in linea contenziosa e non de' provvedimenti dati in affari di volontaria giurisdizione. A rimuovere ogni difficoltà sarebbe prudente consiglio completare l'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io convengo coll'onorevole Mirabelli, perchè quella stessa facoltà che si dà alle parti di ricorrere contro la sentenza, sia data anche per i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Credo però che non ci sia bisogno di spiegarlo; perchè in tutti gli articoli della legge si è già adoperato l'identica parola di *sentenza*, intendendosi tanto la sentenza propriamente detta, quanto i provvedimenti di volontaria giurisdizione. Credo anzi che vi sia una grande ragione per non mutar qui il linguaggio seguito in tutta l'attuale legge: giacchè se questa spiegazione si facesse qui, si dovrebbe ripetere anche in tutti gli altri articoli. Il concetto generale già spiegato nell'articolo 3. è che i provvedimenti di volontaria giurisdizione sono pareggiati, per rispetto al ricorso per cassazione, alle sentenze.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Mi dichiaro intieramente soddisfatto delle spiegazioni avute dal signor Ministro.

PRESIDENTE. Domando ora alla Commissione se accetta l'emendamento proposto dal Senatore Conforti.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. Il signor Ministro l'accetta?

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo 23 con quest'emendamento, per metterlo ai voti.

« Il pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, può d'ufficio, o a richiesta del Ministro di Grazia e Giustizia, deferire alla Corte medesima le sentenze passate in cosa giudicata, nelle quali si siano omesse o violate le forme della procedura prescritte sotto pena di nullità, o si sia violata o falsamente applicata la legge, quando alcuna delle parti non abbia reclamato nel tempo stabilito, o il ri-

corso degli interessati sia stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, ove trovi fondata la domanda, pronuncia l'annullamento nell'interesse della legge.

» Lo stesso pubblico Ministero può, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia o di quello della guerra o della marina, denunziare, nell'interesse della legge, alla Corte di Cassazione le sentenze del Tribunale supremo di guerra e marina. La Corte di Cassazione pronuncia in questo caso a sezioni riunite. »

Chi approva l'articolo 23, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 24.

« Annullata, nell'interesse della legge, una sentenza in materia civile o commerciale, l'annullamento non reca alcun pregiudizio ai diritti delle parti. »

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 25.

« Annullata, nell'interesse della legge, una sentenza in materia penale, il condannato può scegliere tra lo sperimento di un nuovo giudizio o l'esecuzione del primo benchè annullato, se l'annullamento ha avuto luogo per violazione od omissione delle forme della procedura. Se ha avuto luogo per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta. Se ha avuto luogo perchè il fatto non costituisce reato, o ha cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione vieta ogni procedimento.

» Se poi l'annullamento nell'interesse della legge ha avuto luogo perchè la pena da applicarsi è maggiore di quella inflitta, esso non pregiudica al condannato, e serve solo per richiamare i giudici all'osservanza della legge. »

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani.

Senatore IMBRIANI. Chi ha votato per l'istituto di Cassazione, ama di vederlo costituito ed attuato nella sua purità. Fra costoro sono io. Avrei parlato contra il comma quinto dell'articolo 20, se, per errore, non fosse stato messo ai voti in fascio prima che fosse discusso; messo ai voti, io dico, a malgrado che si fosse chiesta la parola su di esso, ed a malgrado che si fosse statuito di discutere per divisione l'ar-

ticolo 20 per quanto concerneva i due commi 4 e 5. Signori, tra le ragioni precipue che han fatto forza al mio convincimento per la Cassazione, ci ha la separazione organica e normale tra l'apprezzamento del fatto e la questione di diritto. Io desidero che non sia con eccezione alcuna violato o manomesso codesto principio. Ciò sarebbe una dimostrazione della inesattezza del principio e della impossibilità di applicar la regola fermata. Io non porrò mai nella legge stessa che fonda la norma, una violazione della norma.

Propongo adunque il seguente emendamento al secondo inciso dell'articolo 25:

« La Corte di Cassazione rinvia, perchè dal giudice del merito si applichi al reato la pena che gli è dovuta. »

Senatore BONACCI. Io mi associo di gran cuore all'osservazione dell'onorevole Senatore Imbriani. Era appunto questo l'emendamento che io volevo proporre al numero 5 dell'articolo 20. Tanto in quell'articolo quanto nel presente si ripete il medesimo concetto; che la Corte di Cassazione applica la pena dovuta. Ora a me pare che questo concetto snaturi affatto l'indole della Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione non può applicare la pena in nessun caso.

Per applicare la pena, e specialmente la pena graduabile, bisogna conoscere e giudicare il merito della causa, sviscerarla intieramente, sentire l'imputato o accusato. Il giudice che applica la pena ha un criterio razionale, un criterio morale che non è soltanto il criterio assoluto della legge, ma è un criterio che si appoggia a mille ammiccoli di fatto che sfuggono alla competenza della Corte Suprema.

Per esempio, si deve applicare la pena dovuta ad uno che ha commesso un furto qualificato, che è punibile, secondo il Codice penale sardo, da 3 a 10 anni di reclusione; il giudice che applica la mentovata pena, ha una latitudine, e può applicare 3, 5, 7 o 10 anni. Come farà la Corte di Cassazione a spaziare in questa latitudine? Come farà ad applicare la legge? Eppoi la Corte di Cassazione in questi casi pronuncia delle condanne, e ciò mi pare una cosa nuova, una cosa assolutamente ripugnante all'istituto della Cassazione.

Laonde in quell'articolo avrei voluto dire che la Corte di Cassazione fa quegli annullamenti

parziali che chiamansi *per istralcio* (*par retranchement*), come si usa dire in Francia.

In questo caso la Corte di Cassazione non va al di là dell'ufficio suo, che è quello di cassare, ma semplicemente toglie quello che vi è di troppo nella pena. In altri termini, cassa e annulla una parte della sentenza, lasciando sussistere le parti rimanenti; il che è nelle sue attribuzioni.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. Io debbo proporre la questione pregiudiziale. Il Senato non può mai disdire i proprii voti e le proprie deliberazioni. Nel numero cinque dell'articolo venti leggesi: « che quando la sentenza è annullata per avere applicato al reato di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole, una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta per legge. »

Il Senatore Imbriani proponendo che questo articolo 25 venga emendato nel modo da lui indicato, viene manifestamente a contraddire all'accennata disposizione.

Ora, il nostro Regolamento ci vieta di porre in discussione una tale proposta.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Io mi associavo di buona voglia a quel che gli onorevoli preopinanti aveano osservato. Intanto pel modo come si è proposta la votazione dell'ultima parte dell'articolo 20, non ho potuto su di essa manifestare i miei pensieri.

Credo però che ora, discutendosi l'articolo 25, ben possiamo riesaminare in principio la questione che si agita. Finchè una legge non è votata nel suo complesso, è lecito ritornare sui propri passi per mettere in armonia i diversi articoli che la compongono.

Ne abbiamo frequenti esempi nella discussione avvenuta in Francia, allorchè compilavasi il Codice civile.

Le diverse disposizioni di una legge debbono mettersi in armonia, altrimenti, lungi dall'avversari un'opera, le di cui parti rispondessero ad unico fine, si avrebbe un mosaico imperfetto. Laonde, a mio modo di vedere, non è impedito nella progressiva discussione del pro-

getto di legge di rimuovere le discordanze che per avventura possono rilevarsi.

Mi si permetta dire che, con la facoltà data al Supremo Collegio di applicare i: taluncasi la pena dovuta al reato, si è snaturata la nobile istituzione della Corte di Cassazione, ed indirettamente si è aperta la via alla terza istanza. La Corte suddetta deve esclusivamente occuparsi del diritto, e non discendere ad opposizione di fatto.

È debito del solo giudice di merito spaziare nel grado della pena. Tale funzione non potrebbe compiersi opportunamente dalla Suprema Magistratura che non vede l'imputato. Epperò ogni giorno, presso la Corte di Cassazione, allorchè si verifica il caso raffigurato dall'articolo 25, si usa la formula: « Annulla e rinvia la causa ad altra Corte d'Assise, affinchè, senza l'intervento dei giurati, applichi la pena conveniente. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. È stata proposta la questione pregiudiziale. Io debbo appoggiarla, perchè non credo che si possa tornare sopra cosa già decisa. Non vorrei però che quest'articolo rimanesse sotto le censure che furono mosse dagli onorevoli preopinanti.

Ben può credere il Senato che le difficoltà proposte non sono giunte nuove, e neppure l'osservazione dell'onorevole Senatore Larussa, cioè, che ogni giorno la Cassazione annulla sentenze e rimanda la causa alla Corte d'Assise, perchè senza l'intervento dei giurati applichi la pena, che è dovuta al reato per legge. In verità, non è proprio cosa nuova questa, o sentita per la prima volta. La modificazione non pertanto è stata esaminata lungamente e ponderatamente, ed io stesso ho dovuto per questa disposizione introdotta nella legge, rispondere a non poche obiezioni fattemi dalla Commissione.

Ma quale è il principio che ci ha guidati? Quello di semplificare i giudizi, e abbreviarli il più possibile. Ora sapete voi quali fatti si sono verificati? Che per una pena di sei mesi di carcere, un individuo è rimasto detenuto per quasi due anni, perchè mentre si è ricorso in Cassazione ed annullata la sentenza, e rimandata la causa per l'applicazione della pena, e per decidere se doveva essere di sei mesi, di dodici, o di venti, il condannato

seguitava a star in carcere. Ora, per evitare questo ed altri simili inconvenienti, si è proposta questa disposizione, lo confesso, non come un concetto che risponda rigorosamente al sistema di Cassazione, ma come una deviazione, come una eccezione: deviazione ed eccezione però che, secondo il mio modo di vedere, potranno riuscire a grandissimo bene.

Che cosa in effetti si fa con questa disposizione?

Già nella legge attuale è stabilito che se il fatto non costituisce reato, od ha cessato di essere punibile, la Corte di Cassazione annulla e vieta ogni procedimento. Non così nell'antica legislazione, secondo la quale bisognava sempre rinviare. Or abbiamo innanzi un altro caso, quello in cui si è applicata una pena diversa da quella stabilita dalla legge. Le ipotesi in questo caso sono necessariamente due. Si è applicata una pena minore di quella che doveva applicarsi? In questo caso si è già detto nel progetto che si deve annullare e rinviare ai giudici del merito, i quali giudicheranno qual sia la pena da applicarsi al reato. Si è applicata invece una pena maggiore di quella stabilita dalla legge? In questo caso qual è il bisogno di annullare e rimandare ad un altro giudice perchè mitighi la pena? Perchè protrarre la decisione definitiva mentre la si vuol rendere più mite?

Convengo anch'io fino ad un certo punto in quel che diceva l'onorevole Senatore Bonacci, che alcune difficoltà possono sorgere in tal sistema, in quanto la pena ha sempre una latitudine, e nei limiti di essa dee proporzionarsi alle condizioni *di fatto*, sicchè l'applicazione di essa fa parte del giudizio di merito. Ma prima di tutto, quando si rimanga al sistema della legislazione attuale, che cosa si fa nel caso ora detto? Si rinvia la causa, fermo il verdetto come è scritto, perchè la Corte di Assise senza nuovo giudizio di fatto applichi al reato ritenuto nel verdetto la pena dovuta.

Ora io non so perchè questo giudizio medesimo che dee fare la Corte d'Assise, non lo possa fare del pari la Corte di Cassazione, la quale allorchè legge il verdetto contenente i particolari del fatto, non ha che a compiere il giudizio ed applicare a quel fatto così come è stabilito la pena dovuta per legge.

Nè la latitudine della pena è oggetto di gravissima difficoltà, perchè anche per essa la Corte

di Cassazione ha già tracciata la via. La Corte di Assise in effetti che è stata presente alla discussione della causa ed ha potuto estimare il fatto, ha dimostrato già nella sentenza qual fosse il grado del dolo del colpevole, quali le condizioni del reato, e dietro queste considerazioni ha applicato il *maximum* o il *minimum* della pena, oppure un termine medio.

Quale difficoltà adunque per la Corte di Cassazione di sostituire essa medesima la pena vera e legale dovuta al reato, purchè osservi que'le stesse proporzioni che ha seguite la Corte di Assise, cioè il minimo, il medio od il massimo del grado che aveva applicato? Io non ne veggio alcuna.

Son questi, Signori, i motivi per i quali mi è parso conveniente di introdurre nel progetto di legge questa derogazione al sistema puro della Cassazione, la quale derogazione, secondo me, non potrà produrre male, bensì molto bene risparmiando la protratta detenzione dei condannati; è una eccezione e derogazione che si farebbe a favore, non mai contro l'accusato.

Io credo che in grazia di queste osservazioni possa l'articolo guardarsi con minori scrupoli, e poichè il principio è già stato votato nell'articolo 10, parmi giusto che lo si mantenga anche qui. Il ritornare sulla votazione precedente non parrebbe nè ragionevole, nè decoroso, seppur fosse possibile. Il Senato non è Consiglio di Stato, è un Corpo politico. Una volta votato un articolo di legge o un principio, esso non può che mantenerlo.

Senatore BONACCI. Domando la parola sulla questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Imbriani, che l'ha chiesta prima.

Senatore IMBRIANI. Ma conveniamo di una cosa di cui non possiamo disconvenire.

Il principio votato nell'articolo 20, § 5° si voleva discutere, ma non si è discusso; è una questione di lealtà.

È stato votato: noi non abbiamo sentito che si metteva ai voti: sta bene; ma avevamo annunciato prima che dovevamo discutere quell'articolo: è questione di lealtà.

Vedermi opposta la questione pregiudiziale è qualche cosa che

PRESIDENTE. Vorrei ch'ella stesse nei limiti della questione pregiudiziale, non che discutesse l'articolo 20, che è già stato votato.

Io chiamai alla votazione rileggendo l'articolo:

dunque non ci è più nulla da dire sull'articolo: per nulla è impegnata la lealtà del Senato.

Quest'articolo poi, benchè votato, lascia campo di esporre tutte le sue idee: quello è un apprezzamento individuale.

Senatore IMBRIANI. Io la ringrazio, signor Presidente, del dritto che in me riconosce di piena discussione della mia proposta. Ed io prego i signori Senatori a por mente alla gravità della materia e della obbiezione da me fatta alla dottrina eccezionale che s'intende professare nell'art. 25, quando si autorizza la Corte di Cassazione a valicare i suoi confini legittimi e a dar opera ad applicare direttamente la pena. Pregho il Senato a por mente che la *pregiudiziale* opposta intende a non far discutere una questione grave di competenza, pretendendo che sia stata pregiudicata da una risoluzione precedente. Ma codesta teorica non fu mai discussa; l'art. 20 fu votato e non discusso punto, comunque la discussione speciale fosse stata richiesta. È questione di lealtà, e a ricordarlo invoco la lealtà del Senato. Or pare al Senato, che senza discussione alcuna si debba decidere una dottrina sì grave e sì anormale, e poi si debba invocare un precedente per non discuterla almeno, quando se ne presenta in altro articolo di legge l'occasione?

Si dice in merito che l'eccezione gravissima si fa per economia di giudizi. Per dir vero io non veggio l'indugio, quando non si tratta che di applicare la pena minore, semplicemente dichiarata con l'annullamento parziale dalla Corte di Cassazione; cosa agevole e senza impedimento alcuno e da trattarsi in via di urgenza presso la Corte di rinvio. E codesta Corte è sola acconcia a valutare il grado della pena, che spesso ha un massimo e un minimo, ed ha confini incerti nel medio. Chi può, tranne il giudice del fatto, valutar convenientemente ciò? E esso innanzi a cui il fatto si è svolto e si è manifestato in tutte le sue gradazioni ed in tutta l'importanza, e si è valutato? Oltre dunque la incompetenza originale della Corte di Cassazione a valutar i fatti pienamente e ad ingerirsi nel fatto, correrebbe un gran rischio la giustizia se l'estimazione di esso fatto per l'applicazione esatta della pena ridotta nei confini del grado, si facesse da altro giudice che da quello del merito. Ci sarebbe violazione della competenza e del principio, e danno ancora della esatta giustizia. Nessuna ragione adunque giu-

stificherebbe per ogni rispetto la esorbitante eccezione. Si badi bene d'altra parte a non offrir noi stessi ragione a' sostenitori della Terza Istanza, dichiarando con tante eccezioni il difetto dello istituto di Cassazione. Basterebbe questa sola considerazione a rattenerci per non isdruciolare mai nella poco considerata via in cui possiamo esser tratti.

L'onorevole e Ministro afferma che è vano che torni il giudice del merito ad applicare la pena, quando il fatto è ritenuto. Codesto non parmi sia esatto tanto nelle Corti di Assise, quanto presso i tribunali correzionali. Il giudice ha la ampiezza del grado, e debbe scernere la graduazione della pena in quei confini: or, come può farsi codesto senza valutare nelle circostanze sue il fatto, e chi può far ciò meglio e più acconciamente che il giudice del merito?

Badi bene il Senato a non seguir la Commissione in questa china. Ricordi che la questione pregiudiziale non può opporsi, quando si è in una eccezione, la quale può essere stimata utile in un caso, non utile in un altro; utile nell'articolo 20, dannosa nell'articolo 25. La eccezione al dritto comune della Cassazione, appunto perchè è eccezione, non forma regola, e può ammettersi in un caso e non ammettersi in un altro caso distinto, contemplata da altro articolo.

Senatore BONACCI. Ho domandato la parola per combattere la questione pregiudiziale; perocchè io sostengo che qui non vi è questione pregiudiziale.

La disposizione dell'articolo 20, al N. 5. è totalmente diversa da questa che ora si discute.

Nell'art. 20 al N. 5 si pone uno dei casi in cui ha luogo la Cassazione senza rinvio: « quando la sentenza è annullata per aver applicata all'imputato una maggior pena di quella stabilita dalla legge; nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge. »

La questione che io intendeva sollevare in ordine a questo capoverso potrebbe facilmente ridursi ad una questione di formula, ad una questione di redazione.

Sebbene io non possa, lo dico francamente, lodare il modo di redazione di quest'articolo, tuttavia io credo e confido che la giurisprudenza della Corte Suprema che dovrà applicarlo, lo applicherà nel modo più razionale.

Io credo che quando si dice che, denunciata una sentenza che applica al condannato una

pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Cassazione in questo caso applica la pena dovuta, si possa intendere, per via d'interpretazione, questo concetto in un modo virtuale; perchè quando la Corte di Cassazione, per esempio, vede che ad un reo al quale si dovevano applicare soli venti anni di lavori forzati, se ne sono dati invece 25, la Corte medesima, cassando questa sentenza nella parte eccessiva della pena, viene così in certa guisa ad applicare al ricorrente la pena dovuta.

Quando pertanto l'art. 20 al N. 5 dovesse essere interpretato in questo modo, e lo sarà, io confido, perchè i principii razionali fondati sulla essenza immutabile delle cose, sogliono essere più forti delle disposizioni positive contrarie, io non troverei nessuno inconveniente in quell'articolo, tranne una poco esatta locuzione.

Al tutto diverso però è il caso dell'art. 25 che stiamo discutendo. L'art. 25 che ora sta in discussione riguarda l'annullamento della sentenza nell'interesse della legge, sia per violazione di forme di procedura, sia per falsa applicazione di legge, e tanto nel primo quanto nel secondo caso si fa l'annullamento totale della sentenza. L'articolo concede al condannato di poter profittare dell'annullamento in ambedue i casi, con che però nel primo si assoggetti a nuovo sperimento giudiziale; nel secondo caso invece impone alla Corte di Cassazione di applicare la pena dovuta. Quindi io credo che in questo caso col dire: *la Corte di Cassazione applica la pena dovuta*, si stabilisce un principio assai più vasto e più largo di quello che si sarebbe stabilito nell'art. 20 che precede.

Per conseguenza io credo che non sia il caso di questione pregiudiziale, non verificandosi identità di specie fra l'art. 20 e il 25; e che sarà opportuno adottare il temperamento che suggeriva l'onorevole Imbriani al quale io, come già dissi, di tutto cuore mi associo. Io dico che in questo caso si ferisce nel più vivo l'istituzione della Cassazione, convertendola in un vero tribunale di merito.

Io mi associerò sempre e farò plauso a tutte quelle riforme che potranno migliorare l'istituto della Cassazione, purchè però non ne resti alterata e lesa la sostanza: quando noi tocchiamo la sostanza di una istituzione, allora noi ne prepariamo la certa rovina, allora quelli che sono avversi alla Cassazione avranno ragione

di combatterci, e ben ci combatteranno dicendo: vedete la tanto lodata vostra Corte di Cassazione! era una macchina impotente che non poteva funzionare; Voi siete stati costretti dalla necessità stessa delle cose a doverla snaturare per farla agire in qualche modo. Io dico pertanto e ripeto: non tocchiamo la sostanza della Cassazione; miglioriamola negli accessori, miglioriamola in tutto ciò che si può, purchè rimanga sempre intatta la sua essenza, e ricordiamoci che quando si ferisce la sostanza di una istituzione, questa è condannata a perire.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Io dico in primo luogo che contraddizione vera non c'è tra l'articolo 20 e l'articolo 25, perchè nell'articolo 20 si parla dell'annullamento nell'interesse della parte.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non è lo stesso?

Senatore CONFORTI. Nell'articolo 25 si parla dell'annullamento nell'interesse della legge; in tal caso per giovarsene, che cosa bisogna? Bisogna che la parte domandi di essere assoggettata ad un nuovo giudizio. Questa è la differenza che corre tra le due disposizioni.

Ma veniamo al merito della questione promossa dall'onorevole Bonacci.

Quali sono le ragioni per le quali l'onorevole Bonacci dice che la Corte di Cassazione non possa applicare la pena, quando si è ecceduto nell'applicazione dal giudice di merito? Eccola. Egli dice: quando voi avete una diversa graduazione per lo stesso delitto, non può la Corte di Cassazione, che non è Corte di merito, graduare la pena a tenore delle circostanze, perchè questo esce dalla sua competenza.

Fo osservare all'onorevole Bonacci, che il difensore in Corte di Cassazione nel produrre il motivo dell'applicazione di pena maggiore di quella che è richiesta dalla legge, può benissimo ragionare intorno alla graduazione della pena, quando sa che la Corte suprema non manda ad altri, ma l'applica essa stessa.

D'altra parte quando la Corte di Cassazione manda per semplice applicazione di legge, non vi è presso il Tribunale, a cui s'invia la causa, novello dibattimento.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Si è fatta una questione pregiudiziale: intendiamoci bene sul senso di

tale questione. Se si vuole che l'articolo, sul quale si ragiona, non possa essere discusso, perchè avvenga un altro su cui si è discusso precedentemente, e in cui trovasi una disposizione conforme a questa, non ci sarebbe la questione pregiudiziale nel vero senso della parola. Ma vi è qui un'altra questione, quella cioè di merito, la quale poggia sulla massima che il Senato non possa nè debba contraddirsi.

Ora vediamo che cosa dice l'art. 20, già votato; al num. 5:

« Non vi è luogo a rinvio nelle materie penali: quando la sentenza è annullata per avere applicato al reato, di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; una pena maggiore di quella stabilita dalla legge: nel qual caso la Corte di Cassazione applica la pena dovuta per legge. »

Che cosa dice l'art. 25? « Se ha avuto luogo l'annullamento per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione applica al reato la pena che gli è dovuta. »

Abbiamo dunque il principio identico, le parole sono le stesse, e credo che il Senato non possa dire nel primo caso: la Corte di Cassazione applica la pena da sè; e nel secondo: la Corte di Cassazione rinvia la causa per l'applicazione della pena dovuta. Ma ci si oppone: vi è fra i due casi una certa differenza; nel primo caso sono le parti che reclamano l'annullamento della sentenza; qui invece l'annullamento proviene dalla legge e si fa nell'interesse della legge: ma riesce nell'uno caso e nell'altro a beneficio dei condannati. Possiamo noi mettere un articolo in contraddizione manifesta coll'altro? E dire che quando la Cassazione annulla nell'interesse della legge, l'applicazione della pena non si debba fare dalla Corte di Cassazione? Io credo che il Senato non possa ammettere due principii opposti, per la contraddizione, che nol consente.

Messa in questi termini la questione, che cosa ci si è risposto? ma badate che noi avevamo le nostre buone ragioni per non votare il num. 5 dell'art. 20, ragioni che non ci fu concesso di esporre. In verità, saranno state ragioni pregevolissime; però il Senato ha dovuto prevederle; ed allorchè approvò il num. 5 dell'articolo 20 ha definito e dichiarato che quelle ragioni erano insussistenti.

Ad ogni modo insisto su questo: essere del tutto impossibile che il Senato ammetta un prin-

cipio che contraddice a quello già votato; sarebbe lo stesso che disdirsi manifestamente!

Senatore SCIALOIA. Aveva domandato la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Aveva domandato la parola per dire le cose che ora, precedendomi, sono state esposte dall'onorevole Errante. Io convergo perfettamente che si può opporre la pregiudiziale, non per togliere la parola agli oratori, ma per evitare le contraddizioni. Ma io prego i miei Colleghi ad osservare che dopo questa discussione si può considerare l'emendamento come respinto, perchè furono esposte ragioni che sono sentite da tutti. Queste ragioni provano che per propria convinzione il Senato adotta la massima, e non per evitare antinomie che deriverebbero dalla votazione dell'articolo 20.

Per questa sola ragione io pregherei che non s'insistesse sulla pregiudiziale, e si mettesse piuttosto a partito l'emendamento.

L'emendamento non può passare; le ragioni che ci han fatto tacitamente votare l'articolo 20 sono evidenti, e ci faranno votare anche questo. La votazione dopo la discussione toglierà ogni sospetto che l'articolo 20 sia passato inavvertito.

PRESIDENTE. A proposito della questione pregiudiziale, bisogna fare un'avvertenza, ed è che la questione pregiudiziale può sempre farsi senza togliere la discussione; e perciò dissi all'onorevole Imbriani che ciò non gli toglieva punto il diritto di esporre le sue ragioni come ha fatto il Senatore Bonacci.

Ha la parola il Relatore.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Il Relatore aveva posta la questione pregiudiziale per mandato della Commissione; ma giacchè la questione fu ampiamente discussa nel merito, la Commissione confida pienamente nel voto del Senato, e così non insiste perchè sia posta ai voti la pregiudiziale; ma aderisce a che si ponga ai voti invece l'emendamento, dichiarando la Commissione stessa che per parte sua voterà contro il medesimo.

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento del Senatore Imbriani per metterlo ai voti.

Nell'articolo 25 dove si dice:

« Se ha avuto luogo per essersi pronunciata una pena maggiore di quella stabilita dalla legge, la Corte di Cassazione (ecco l'emendamento:)

rincia perchè dal giudice del merito si applichi al reato la pena che gli è dovuta. »

Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Imbriani.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo 25, per metterlo ai voti.

(Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo 25, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 26. Le decisioni della Corte di Cassazione non sono soggette ad opposizione, nè a rinvocazione. Quando pronunciano l'annullamento deve esservi trascritto l'articolo della legge che era stato violato.

» Queste decisioni saranno trascritte sui registri delle autorità giudiziarie le cui sentenze sono state annullate: saranno mensilmente stampate e trasmesse a tutte le autorità giudiziarie del Regno. »

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Si è rinviata la discussione dell'articolo 21, del quale vi sono tre edizioni.

La Corte di Cassazione pronunciando a Sezioni riunite, o rigetta, o rinvia; è questo l'emendamento scritto dalla Commissione in emenda di quello dell'onorevole Ministro, col quale si dà facoltà alla Corte di Cassazione di pronunciare nel merito. Secondo il nuovo emendamento presentato dalla Commissione, la Corte di Cassazione *deve* pronunciare nel merito.

Ora, pongasi che sia votato l'articolo 21, emendato, come ci è venuto a dire ora la Commissione; quali sarebbero le conseguenze? Che contro le sentenze della Corte di Cassazione, si dovrebbe ammettere il giudizio per revocazione. È questa una necessità derivante dal nuovo principio, che essa giudichi nel merito. Se giudicando nel merito può commettere quegli errori che commette oggi il giudice del merito, deve darsi anche contro le sentenze della Corte di Cassazione il giudizio per revocazione.

Per modo d'esempio il « giudizio di revocazione si ammette, se fu basato il giudizio sopra documenti riconosciuti e dichiarati falsi dopo la sentenza ec.... »

Ora, supponete che dopo la sentenza della Corte di Cassazione sia riconosciuto falso quel documento su cui ha fondato essa la sua sen-

tenza: innanzi a chi si presenterà il ricorso per la revocazione della medesima?

Per conseguenza io prego il Senato a voler rinviare la discussione di questo articolo, in seguito di quella dell'articolo 21, onde vi sia concordanza di principii fra i due articoli.

PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione accettano il rinvio?

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TECCHIO, *Relatore*. Dovendovi essere una connessione tra l'articolo 21 e le deliberazioni che sono inserite in quest'articolo 26, la Commissione non ha difficoltà ad ammettere la nuova proposta dell'onorevole Mirabelli, ed accetta il rinvio.

Senatore CASTELLI E. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASTELLI E. Mi pare che il dubbio e le osservazioni presentate dall'onorevole Mirabelli non possano giustificare la domanda che sia rimandato questo articolo dopo la discussione dell'articolo 21, perchè abbiamo l'articolo 549 del codice di procedura che stabilisce in termini espressi che le sentenze della Corte di Cassazione non sono soggette nè ad opposizione nè a rinvocazione.

Stabilito questo principio, non può esser messo neppure in dubbio che non gioverebbe esaminare adesso il possibile caso che la Corte di Cassazione, pronunciando in merito, commetta alcuna di quelle nullità, che, a termini dell'articolo 21, potrebbero dar luogo a giudizio di revocazione, perchè è assolutamente escluso che dopo le sentenze della Corte di Cassazione si possa ricorrere ad altro tribunale. Nel Codice di procedura civile, si parte da un principio diverso, cioè a dire che, pronunciando la Corte di Cassazione a Sezioni riunite, essa rinvia, contro il suo giudicato, e quindi non è possibile il giudizio di revocazione, perchè essa non giudica nel merito. Ma supponete che il Senato modifichi questo principio della procedura; dovrebbe naturalmente subirne tutte le conseguenze, e quindi ammettere il giudizio di revocazione.

Quindi io insisto perchè il Senato non rinvii la discussione dell'articolo 26 dopo quella dell'articolo 21.

PRESIDENTE. Domando, se la proposta del Senatore Mirabelli è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore BONACCI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BONACCI. Io mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Mirabelli, affinché si sospenda questa discussione dell'art. 26, perchè anche io avrei qualche difficoltà ad opporre al principio che non si ammettesse mai nella Cassazione il rimedio dell'opposizione; e soprattutto avrei un dubbio che accenno fin d'ora. Abbiamo cause in cui la Cassazione può condannare alla pena di multe, a mo' d'esempio un usciere, un cancelliere od un ufficiale giudiziario, e ciò fa *inaudita parte*.

Io non so se si potesse a questa parte precludere la via a difendersi, se avesse delle ragioni da opporre, come si fa con i testimoni quando non si presentano ai Tribunali o Corti d'Assisie, i quali testimoni si condannano a multe, ma poi si sentono le loro difese, se ne hanno da opporre.

Così per esempio per aver fatto un atto irregolare, un usciere, un cancelliere, o chi so io, è condannato alla multa a termini dell'articolo 850 che dà alla Corte questa facoltà. Parmi che ai medesimi non si possa precludere la via a dire le loro ragioni, perchè potrebbero discolarsi e quindi venire assolti.

Concludo quindi che la questione merita ponderazione, e che quest'art. 26 deve essere posto in correlazione con l'articolo 21.

Senatore PASQUI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PASQUI. Mi permetterei osservare in rapporto all'avvertenza dell'onorevole Senatore Bonacci, che per mia parte ammetto che è stato fatto qualcosa, vale a dire che la Corte di Cassazione ha ammesso il condannato a produrre prove in sua difesa.

PRESIDENTE. Adunque s'intende rinviato l'articolo 26 alla Commissione.

Leggo l'articolo 27:

« La Corte di Cassazione invigila sulle Corti d'Appello, i Tribunali e le Preture; può richiamarli all'osservanza della legge ed ammonirli. Essa ha giurisdizione per l'applicazione delle pene disciplinari sopra i propri membri, eccettuato il primo Presidente, e sopra i Presidenti e Giudici delle Corti d'Appello, dei Tribunali e delle Preture, qualora le Corti ed i Tribunali, a cui spetterebbe, ricusano, omettono, o non sono in caso di esercitarla.

» La Corte di Cassazione pronuncia a sezioni riunite sulle domande per dispensa dall'Ufficio, destituzione, o rimozione dall'impiego di giudici inamovibili. »

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 28. Al principio di ogni anno giuridico è stabilita per Decreto reale la composizione delle sezioni della Corte di Cassazione.

» Il primo Presidente presiede alla prima sezione: può presiedere alle altre ove lo stimi conveniente. Esso presiede alle adunanze solenni ed alle sezioni riunite. »

(Approvato.)

« Art. 29. Presso la Corte di Cassazione il Pubblico Ministero è sempre udito nelle sue conclusioni: non assiste alle deliberazioni della Corte.

» Le funzioni del Ministero Pubblico sono esercitate direttamente dal Procuratore generale, e per delegazione dagli Avvocati generali e sostituti. Il Procuratore generale interviene personalmente in tutti gli affari che trattansi a sezioni riunite. In caso d'impedimento è supplito dal primo Avvocato generale o da chi ne fa le veci. »

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io domanderei degli schiarimenti intorno a questa parte del primo comma, sulle parole cioè: *Il Pubblico Ministero non assiste alle deliberazioni della Corte*.

Quali sono le ragioni di questa disposizione?

Io sarei di opinione contraria, desidero conoscerne le ragioni, affinché possa manifestare la mia opinione in proposito.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Quest'articolo è stato scritto nel progetto per omaggio ad una opinione generalmente manifestata, ed ai precedenti progetti sulla Corte di Cassazione. Io non dissimulo però che la mia opinione personale sarebbe contraria. Per me credo che nella Corte di Cassazione, il Pubblico Ministero sia parte integrante della Corte medesima e debba assistere alle sue deliberazioni. Questo

è il mio concetto. È poi un sistema che si è praticato presso di noi napoletani per sessant'anni, e che ha sempre portato le migliori conseguenze. Dovendosi non pertanto fare una legge per tutto il Regno, osservo che già nella legge del 1859 si era fatta una eccezione per le materie penali, dicendosi che il Pubblico Ministero non può per le materie penali assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione.

Dopo quell'epoca si è generalmente manifestata l'opinione che il sistema medesimo si dovesse seguire nelle materie civili. Però nei progetti presentati dai miei predecessori vi è stato sempre un articolo in questo senso.

Per non accrescere difficoltà ho seguito l'andazzo; e poichè si era tolto al Pubblico Ministero la facoltà di assistere alle deliberazioni nelle materie penali, credetti conveniente di fare lo stesso per le materie civili, anche per evitare una differenza di disposizioni, che difficilmente si sarebbe potuta giustificare, tra la materia penale e la materia civile.

Il Pubblico Ministero infatti è sempre lo stesso; e, nell'una materia come nell'altra, fa sentire la parola pura e serena della legge, sia che si tratti di perseguire un colpevole o di difendere un innocente, o di giudicare una questione di proprietà fra attore e convenuto. Ora, una volta che si è voluta introdurre, anche per la Corte di Cassazione, una separazione tra la magistratura giudicante ed il Pubblico Ministero e si è tolta a questo la facoltà di assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione in materia penale, mi parve che fosse una conseguenza dello stesso concetto il non accordargliela nelle materie civili.

Senatore IMBRIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Io prendo atto delle dichiarazioni del Ministro, il quale ha confessato di aver accettato la proposta menò per convincimento proprio che per gli altrui, i quali gli sono sembrati da doversi seguire.

Dirò dunque che è questione questa gravissima; e che non mi basta l'opinione oggi corrente, la quale, come Dante cantò, piega talvolta in falsa parte.

È mestieri richiamare a più maturo esame la dottrina dell'istituto del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione. La scienza si

vantaggerà riesaminando i criterii che regolar debbono siffatta materia.

Signori, il Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione è diverso assai da quello che sia presso i tribunali di merito.

Presso di questi egli ha due uffici, di accusatore o di parte, e di uomo di legge; presso il magistrato di Cassazione è puro uomo di legge. Non occorre oggi discutere se que' due uffici presso le Corti di merito sieno incompatibili nella stessa persona, e se sarebbero più congruamente, e più razionalmente esercitati da persone distinte. Di ciò vedremo noi a suo tempo, quando verrà in esame tal questione.

Ma certo oggi che di Cassazione sola ragioniamo e dell'ufficio del Ministero Pubblico presso di essa Corte, noi possiamo apertamente affermare che la ragione informatrice del Ministero Pubblico di Cassazione e il dritto vigente non riconoscono altra qualità in lui che quella di uomo di legge, il quale nelle sue conclusioni non abbia che a tener presente e vivo e rappresentato questo alto ed unico interesse e ad invitare i magistrati perchè il loro ufficio si compia valutando le sue conclusioni. Se questo è il dover suo e non altro, si spiega chiaramente perchè non debba assistere innanzi ai tribunali di merito nel tempo delle deliberazioni loro, essendo ivi accusatore, e possa assistere in Camera di Consiglio della Cassazione dove non è che uomo di legge, ed è interessato alla esatta osservanza della legge, almeno tanto quanto è il giudice.

Dottrina è questa certa e sicura, che in tempi di libertà segnatamente va proclamata, ne' quali l'esercizio de' poteri pubblici si purifica, e ciascuno assume la dignità del proprio ministero o lo esercita sotto la tutela solenne non della coscienza altrui, ma della propria.

E si dubita che, rimanendo il Pubblico Ministero in Camera di consiglio, possa far indebita pressione sui magistrati deliberanti? Codesta è la più grave accusa che si possa fare a giudici supremi, dubitando dell'onestà e della fermezza loro; e non so come il Pubblico Ministero non potrebbe poi efficacemente influire sopra i loro animi rimanendo da fuori, e tanto più efficacemente influire in quanto mostrerebbe di non farlo. Quando gli uomini sono servili, obbediranno al comando de' padroni tanto da presso che da lontano e con minore pericolo di essere scoperti. Non si dica codesto argomento

per onore della magistratura, e per onor del vero. Chi ciò asserisce, o Signori, calunnia il Pubblico Ministero che presume corruttore, calunnia la Magistratura suprema che presume corruttibile. Codesti timori sono per altri tempi, quando nessun sindacato di potere esecutivo era possibile; non oggi, la mercè delle libertà nostre che guarentiscono al pubblico ufficiale onesto di esser onesto. L'organamento nazionale dello Stato, che la civiltà dei tempi ogni di più manifesta e determina, pone, nell'interesse comune dei tre poteri e nel diritto rispettivo e vicendevole di essi, il supremo fondamento di guarentigia della esplicazione loro. Chi pone mente più addentro nella storia moderna civile, e non si attiene costretto e vincolato a vecchi criteri ed alle forme esterne degl'istituti umani, vedrà di leggieri la giustezza di quanto affermammo di sopra. Io dunque propongo che si sopprima il comma ultimo del primo capoverso dell'articolo 29: *Non assiste alle deliberazioni della Corte.*

E se questa dichiarazione paresse troppo ampia, potrei consentire, per riguardo alle materie penali, una eccezione, giacchè ciò ha dato già mezzo ad altre disposizioni prese. In tal caso, senza sopprimer nulla, farei l'aggiunzione al detto comma delle seguenti parole: *nelle materie penali.* L'esclusione del Pubblico Ministero nelle questioni penali fermerebbe la regola della presenza facoltativa del Ministero Pubblico in Camera di consiglio nelle materie civili in genere. E aspetterò tempo più opportuno perchè la teorica possa ricevere la sua applicazione universale.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Astengo.

Senatore ASTENGO. Io credo invece che bisogna mantenere la disposizione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione.

Anzitutto io osservo che nella nostra legislazione il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del Ministro di Grazia e Giustizia. Noi non siamo ora chiamati a riformare l'ordinamento giudiziario vigente, e dobbiamo ritenerlo come sta. Ripeto adunque che, secondo l'ordinamento giudiziario, il Pubblico Ministero è il rappresentante del Potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria e di procedura; osservo che, secondo i nostri Codici di procedura davanti ai nostri Tribunali ed alle Corti d'Appello il Pubblico

Ministero non può assistere alle loro deliberazioni nè in materia civile, nè in materia penale.

Ma se non può intervenire, nè assistere alle votazioni nelle cause civili e penali dinanzi alle Corti d'Appello e ai Tribunali, non saprei vedere perchè invece dovesse assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione.

Comprenderei che si potesse fare una distinzione tra le cause nelle quali il Pubblico Ministero agisce come parte, come nei procedimenti penali ed in alcuni affari civili, e le altre cause nelle quali interviene unicamente nell'interesse della legge e conchiude, non come parte, ma nell'interesse pubblico.

Ma questa distinzione, se volesse adottarsi, bisognerebbe adottarla e applicarla indistintamente per i Tribunali e le Corti d'Appello, come per la Corte di Cassazione.

Ma noi ora facciamo solamente la legge per la Corte di Cassazione, e per farla in armonia coi principii dell'ordinamento giudiziario, dobbiamo, a parer mio, statuire che il Pubblico Ministero non debba assistere alle deliberazioni della Corte di Cassazione nè in materia civile, nè in materia penale, come non assiste a quelle della Corte d'Appello e dei Tribunali.

Signori Senatori, il Pubblico Ministero ha per l'ultimo la parola, ed è giusto che l'abbia, sovra tutti i ricorsi che si presentano in Cassazione, sia in materia civile, sia in materia penale; ma egli adempie e deve adempiere quest'ufficio in pubblica udienza dove intervengono i difensori delle parti, e benchè costoro non possano parlare dopo il Pubblico Ministero, pure hanno il diritto, a termini del Regolamento giudiziario, di far passare immediatamente delle memorie scritte alla Corte, su ciò che ha detto il Pubblico Ministero. Ora, se il Pubblico Ministero, invece di dire tutto quello che crede sopra un ricorso in pubblica udienza, aspettasse a presentare ai giudici qualche nuova osservazione, qualche nuovo argomento in Camera di Consiglio, allora la parte che ha contro di sé le conclusioni del Pubblico Ministero non potrebbe sapere cosa questi avesse detto od aggiunto in Camera di Consiglio per far trionfare la opinione espressa in pubblica udienza, e diverrebbe illusorio il diritto di far passare delle memorie scritte alla Corte.

Una volta che il Pubblico Ministero ha detto quello che credeva dire in pubblica udienza,

ha finito il suo compito, e non resta alla Corte che deliberare e pronunziare.

Persuadetevi, o Signori, che nell'animo dei litiganti fa sempre una cattiva impressione il sapere che il Pubblico Ministero, il quale ha in pubblico sostenuto il ricorso o il controricorso, assista alle deliberazioni della Corte in Camera di Consiglio, ed ivi possa sostenere nuovamente la sua opinione contro i Giudici che lo combattessero in quel consesso.

Colui che ha avuto le conclusioni contrarie in pubblica udienza, non si crede allora in condizione giuridica uguale a quella del suo avversario, il quale ha un ausiliario, e un ausiliario potente nel Pubblico Ministero che può ancora combattere per lui quando la lotta è ultimata, e non rimane che attendere le notizie dell'esito.

Ritengo dunque che sia un gran progresso lo stabilire, che come davanti ai tribunali ed alle Corti di Appello, così anche davanti alla Corte di Cassazione il Pubblico Ministero debba solamente parlare in pubblico e non possa poi assistere alle deliberazioni dei Giudici.

Quindi io voto, con piena convinzione di votare una cosa utile per la giustizia, l'articolo in discussione come è stato proposto dal Ministero e accettato dalla Commissione.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Io comincio dall'aderire a quanto ha detto testè l'onorevole Astengo. Aggiungo che il Pubblico Ministero forma parte integrante dell'ordinamento della Corte di Cassazione; ma è istituito per tutt'altre funzioni che per quelle di deliberare e decidere. Infatti egli è un ufficiale promotore; egli ha l'iniziativa di molti atti e fa la requisitoria, denuncia le sentenze viziose per l'interesse della legge, e conclude con un voto consultivo sulle domande dei ricorrenti. Ma per questo solo egli, benchè abbia una posizione elevata e indispensabile, occupa una posizione tutta sua; Infatti egli parla pella legge, parla per interesse pubblico, ma parla come parte; e se tutela la legalità, deve attendere il giudizio della Corte, e non promiscuarsi coi giudici.

D'altronde, come mai in Cassazione si concepirebbe un collegio giudicante composto di determinati individui, quando dovesse aggiungersi a loro e mescolarsi nelle deliberazioni anche il Pubblico Ministero? Io dimando cosa succe-

derebbe nella Camera di Consiglio; quale sarebbe l'indipendenza del voto decisivo qualora chi ha discusso come parte pubblica, sia pure come parte della legge, venisse ad inframmettersi nelle deliberazioni. Al Pubblico Ministero è permesso certamente di mandare schiarimenti, o di avere qualche necessaria comunicazione coi giudici. Ciò si fa anche dai difensori in un modo molto limitato. Fin qui peraltro si tratta di schiarimenti; e lungi dall'imporre ai decidenti, credo che possa giovare, giacchè la lunga esperienza mi ha insegnato a stimare i buoni giudici, ed ho riscontrato che essi profittano e non perdono quando si mettono in contatto colla difesa. Ma il fare entrare il Ministero Pubblico nella deliberazione dei giudici, è cosa grandemente diversa. Ciò costituirebbe una confusione ed un pervertimento assoluto delle funzioni. E ritenendo pure che l'accesso del Pubblico Ministero nella Camera di Consiglio sia immune da sospetto e diffidenza, io domando, anche per rispetto alla pubblica opinione, che i giudici restino soli nel segreto delle loro deliberazioni.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Larussa.

Senatore LARUSSA. Io non intendo ragionare sulla questione, ma mi credo, in coscienza, nel debito di rassegnare, che nei 10 anni in cui ho l'onore di sedere nella Corte di Cassazione di Napoli, non si è mai dato il caso che la presenza del Pubblico Ministero abbia influito sulle nostre decisioni, od alterato in menoma parte l'indipendenza nostra.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore LARUSSA. Non ho inteso mai, sia dalle parti, sia dagli avvocati, lamenti per il sistema che in Napoli....

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

Senatore LARUSSA.... sempre si è verificato, cioè della presenza del Pubblico Ministero in Camera di Consiglio. E l'onorevole Guardasigilli, che per tanti anni ha funzionato come Avvocato generale, conosce che, a malgrado l'amicizia che da tanti anni ci lega, spessissime volte ho combattuto le sue conclusioni, nè egli, se n'è doluto, nè la giustizia ha sofferto alcun male.

Quindi io credo che questo fatto, che io posso attestare, valga a dileguare qualunque sospetto dalla mente di coloro che devono dare il loro voto.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Miraglia. Senatore MIRAGLIA. La Commissione ha studiato a fondo la quistione discutendo il progetto ministeriale, nè intendo aggiungere altre osservazioni a quelle or ora presentate dall'onorevole collega Astengo. Non è quistione di rispettabilità di persone; ed io che in undici anni ebbi l'onore di presiedere tre Corti d'Appello ed in tempi difficili, ho trovato negli uffiziali del Ministero Pubblico, magistrati così prudenti e stimabili, da non veder turbata quell'armonia ch'è necessaria per l'andamento del pubblico servizio. La indipendenza delle proprie opinioni fortifica quell'accordo ch'è necessario per mantenere il prestigio dell'autorità giudiziaria.

Perlocchè non è per una diffidenza verso gli uffiziali del Pubblico Ministero, che la loro presenza non si è voluta nelle deliberazioni che deve prendere la Corte di Cassazione, ma per lasciare liberi i giudicanti di apprezzare nel santuario della loro coscienza la opinione ch'egli abbia manifestata.

Alle ragioni svolte dagli onorevoli preopinanti, voglio aggiungerne un'altra di non minore importanza.

Il giudice che oggi svelasse il segreto della votazione, compromette la propria dignità, e perchè inmemore dei propri doveri, potrebbe essere tradotto a giudizio disciplinare. Per la solidarietà adunque che è tra i membri di un collegio, i quali han preso parte ad una deliberazione, è escluso dalla Camera di Consiglio lo stesso cancelliere che forma parte integrante del collegio.

Nessuno ha diritto di sapere se una deliberazione si è fatta ad unanimità od a maggioranza di voti, e soltanto nei governi dispotici si aveva il registro dei voti segreti, ch'era uno strumento in mano di Ministri, per fulminare i giudici.

In un governo rappresentativo, si guarderebbe bene un Ministro di richiedere un primo Presidente a fargli conoscere il segreto della votazione; e bisognerebbe disperare della magistratura, se si trovasse un primo Presidente che si prestasse a violare il sacro dovere del segreto della votazione.

In ciò sta la vera indipendenza del potere giudiziario, indipendenza la quale è stabilita dalla legge non a favore delle persone, ma

come una guarentia eminentemente costituzionale.

Così essendo le cose, chi non riconosce la necessità di dover escludere dalla Camera di Consiglio il Pubblico Ministero? Nei giorni nostri si mena molto scalpore contro questa istituzione, massime perchè gli uffiziali del Pubblico Ministero sono considerati come rappresentanti del Potere esecutivo. Bisogna dunque allontanare anche il sospetto che il Governo potesse conoscere per mezzo dei suoi rappresentanti i voti manifestati nelle deliberazioni da ciascun membro della Corte di Cassazione.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Ho domandato la parola non per oppormi all'articolo, che trovo ragionevole e che approvo come sta, ma per rettificare alcune parole dell'onorevole Panattoni. Egli ha detto che il Pubblico Ministero, in Corte di Cassazione, è parte; la qual cosa non è vera.

Il Pubblico Ministero specialmente in Corte di Cassazione è rappresentante della legge.

Il Pubblico Ministero in Corte di Cassazione non esercita azione penale; ma promuove l'annullamento di quelle sentenze che violarono le forme prescritte a pena di nullità, od erroneamente applicarono la legge. Basta leggere l'articolo secondo del codice di procedura penale, per riconoscere che il Pubblico Ministero esercita l'azione penale unicamente presso le Corti di appello, di assise, i tribunali e le preture.

Senatore PANATTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANATTONI. Bisogna che io dia uno schiarimento all'onorevole Conforti; egli prende il valore del vocabolo *parte* in un senso che non è quello in cui io l'ho adoperato.

Ho detto che il Pubblico Ministero parla in udienza, ed ha una parte tutta sua; infatti egli non appartiene all'una od all'altra delle parti litiganti; egli è il rappresentante della legge; ed appunto per ciò egli dà un voto consultivo a nome della legge. Quindi non converrebbe che egli entrasse dove si raccolgono i voti, nè che continuasse a spiegare la sua influenza in Camera di Consiglio. Questo è il vero valore che ho dato al vocabolo *parte* aggiungendo *pubblica*.

Io credo dunque di non essere tanto in contraddizione con l'onorevole Conforti.

Senatore IMBRIANI Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore IMBRIANI. Aggiungerò, poichè il Senato il consente, poche osservazioni alle sonanti parole dell'onorevole Panattoni. Egli parla di opinione pubblica, che talvolta non è l'opinione retta; anzi è combattuta dai sapienti di una nazione, che son sempre i pochi. Ha parlato anche di cose che ripugnano alla coscienza. Sì, ci ha cose che ripugnano alla coscienza; ma badi di che coscienza egli parli.

Gli stolti e gl'ignoranti ed i tristi non han diritto a coscienza: le coscienze loro sono in turbinio, a seconda della falsa causa che le agita e commuove. Io non voglio nulla da coteste coscienze, che non possono dar nulla. A me solo pesa la coscienza del sapiente che non può non essere onesta. Le altre non entrano in calcolo morale. E ci ha malauguratamente tempi, in cui siffatta coscienza è rara.

Nè mi si dica che il Pubblico Ministero possa sostenere in Camera di Consiglio argomenti non dedotti in discussione pubblica, e quindi possa tendere un agguato giudiziario alla parte che non possa rispondervi non essendo essa più presente in questo stadio della controversia.

Se ciò potesse avvenire, esso si screditerebbe appo i giudici che vedrebbero lo agguato e ne farebbero ragione. Ma se ciò potesse avvenire (io ripeto), senza che il Ministro, di cui è agente, il punisse; e se il Ministro non lo avesse per avvenura ispirato, non cedesse sotto il sindacato immediato della Camera mossa dalla indegnata e giusta opinione pubblica, io dispererei delle libere istituzioni e di questa menzogna sfacciata che avesse osato chiamarsi libertà. Meglio varrebbe la selvatichezza e la misantropia del filosofo Ginevrino; meglio varrebbe l'odio alla società civile.

Signor Presidente, io mi accorgo che il Senato non propende al mio emendamento. Io prevedo il suo voto, e rispettando il mio, ritiro l'emendamento proposto all'art. 29.

Senatore PANATTONI. Mi rincresce dover rettificare da capo un altro malinteso. Io non avrei mai pensato che all'onorevole Imbriani potesse rincrescere un riguardo delicato alla opinione pubblica. Egli è tale uomo cui l'opinione pubblica ha fatto anzi un bel piedistallo. Dunque di certo egli travolge le mie parole, ascrivendo ad esse un senso che non è quello che io ho inteso di esprimere. Ecco ciò che solo io ho espresso. Io, muovendomi da quanto aveva accon-

ciamente avvertito l'onorev. Senatore Astengo, ho fatto qualche altra avvertenza in un ordine analogo d'idee; ed ho concluso con una riflessione morale che non feriva l'onor. Imbriani, che non nominai. Quale effetto, domandava io, dopo le addotte ragioni, produrrebbe sulla opinione generale, vedere il Pubblico Ministero, che è un agente del Potere esecutivo, sedersi in Camera di consiglio, e prendere una posizione la quale forse non converrebbe nè ai giudici, nè a lui stesso?

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Sebbene l'onorevole Senatore Imbriani abbia dichiarato di non insistere nel suo emendamento, tuttavia io debbo fare una dichiarazione di fronte ad alcune parole che egli ha pronunziate. Io non ho mai inteso nè intendo, nel sostenere la disposizione del progetto ministeriale accettata dalla Commissione, che vieta al Pubblico Ministero di assistere alle deliberazioni della Cassazione, non ho mai inteso, dico, e non intendo di dubitare nè punto nè poco della probità e delicatezza degli Uffiziali del Pubblico Ministero davanti alle Corti Supreme nell'adempimento dei loro doveri e nell'esercizio delle loro attribuzioni; di quella probità e delicatezza che deve avere qualunque funzionario pubblico senza eccezione. Ma per la stessa ragione per la quale io non dubito punto di questi delicati sentimenti del Pubblico Ministero presso la Corte di Cassazione, io non ne dubito nemmeno per alcuno degli Uffiziali del Pubblico Ministero presso le Corti di appello e presso i Tribunali. Ora, quando il Pubblico Ministero presso le Corti di appello, o presso i Tribunali, non agisce e non parla come parte, ma si limita a prendere la parola e concludere nell'interesse della legge, allora esercita quelle medesime attribuzioni, compie quei medesimi uffizi che sono propri del Pubblico Ministero presso la Corte Suprema di Cassazione. Dunque il legislatore non deve stabilire una distinzione irragionevole tra gli uni e gli altri, e se ha creduto che non convenga che il Pubblico Ministero assista alle deliberazioni dei Tribunali e delle Corti di appello, deve, per essere logico, per essere conseguente, per non pregiudicare nell'opinione dei cittadini la moralità degli uni a vantaggio degli altri, seguitare ad applicare lo stesso principio per tutti, e non fare differenze odiose.

Del resto, posso dichiarare al Senato che in tutte le Commissioni legislative, delle quali ho avuto l'onore di far parte, ogniqualvolta si è trattato della Corte di Cassazione, ho sempre sostenuto con tutte le mie forze il principio che il Pubblico Ministero presso quella Corte non debba mai assistere alle deliberazioni dei giudici, come non assiste alle deliberazioni delle Corti di appello e dei Tribunali. La Commissione dei *Venticinque*, così appellata, l'ultima Commissione, cioè, che studiò e preparò un progetto di legge sulla Suprema Magistratura del Regno, non ha dubitato di proporre che il Pubblico Ministero davanti la Corte di Cassazione non potesse assistere alle sue deliberazioni. So bene anch'io che il Pubblico Ministero non sostiene e non sosterebbe mai in Camera di Consiglio un'opinione contraria a quella che ha prima sostenuto in udienza pubblica, e che non vi sosterebbe che quella medesima opinione che ha già sostenuto in pubblico. Ma ciò non mi pare nè utile, nè conveniente, perchè i giudici debbono deliberare tra di loro, dopo avere sentito le parti e le conclusioni del Pubblico Ministero in pubblica udienza.

Se poi il Pubblico Ministero non prendesse alcuna parte alla discussione e deliberazione dei giudici, allora permettetemi che vi dica francamente che egli sarebbe un testimone inutile.

PRESIDENTE. Nessuno domandando più la parola, rileggo l'articolo 29, per metterlo ai voti. *(Vedi sopra.)*

Chi lo approva, abbia la bontà di alzarsi. *(Approvato.)*

« Art. 30. La Corte di Cassazione nel mese di gennaio di ciascun anno, invierà al Ministro di Grazia e Giustizia una relazione contenente lo stato dei ricorsi prodotti e delle decisioni proferite nel corso dell'anno precedente, colle proposte che stimerà opportune pel miglioramento della legislazione.

« Questa relazione sarà deliberata a Sezioni riunite, udito il Pubblico Ministero. Una copia della stessa sarà comunicata dal Ministro di Grazia e Giustizia al Senato ed alla Camera dei Deputati. »

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato.)

Si passa ora al

TITOLO II.

Disposizioni transitorie e generali per l'attuazione della Corte di Cassazione.

« Art. 31. La facoltà di ricorrere per rinvocazione o per Cassazione contro le sentenze proferite prima dell'attuazione della presente legge, è regolata dalle leggi anteriori. Secondo le norme stabilite dalle leggi medesime, saranno proseguite e giudicate le domande per rinvocazione o per cassazione introdotte prima della attuazione della presente legge.

« Le domande per rinvocazione o per cassazione, non ancora introdotte all'attuazione della presente legge, saranno introdotte e giudicate secondo le norme da essa stabilite; ma i termini per ricorrere per rinvocazione o per cassazione, i quali abbiano cominciato a decorrere, saranno regolati dalle leggi anteriori. »

Se non vi sono opposizioni, metto ai voti l'articolo 31.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 32. I ricorsi in materia civile presentati alle Corti di Cassazione di Firenze, di Napoli, di Palermo e di Torino prima dell'attuazione del vigente Codice di procedura civile, sui quali non sia intervenuta decisione, saranno perenti se, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, una delle parti non abbia chiesto al Presidente che la causa sia portata in discussione.

« Questa domanda sarà consegnata alla cancelleria della Corte di Cassazione, presso la quale pende il ricorso, e annotata accanto alla iscrizione del ricorso sul registro di cui è parola nell'articolo 527 del Codice di procedura civile. »

(Approvato.)

« Art. 33. Nelle città di Napoli, Palermo e Torino continuerà a sedere una Sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare i ricorsi in materia civile e penale introdotti prima del primo gennaio 1872, e non decisi prima dell'attuazione della presente legge. Queste Sezioni cessano quando abbiano esaurite le cause medesime, e in ogni caso col 31 dicembre 1875.

« Se i detti ricorsi debbono essere giudicati a Sezioni riunite, saranno, ad istanza della

parte più diligente o del Pubblico Ministero, trasmessi alla Corte di Cassazione in Roma e da questa giudicati secondo le leggi attualmente in vigore. Ove sorga questione sulla competenza delle Sezioni riunite, la Sezione dei ricorsi della Corte di Cassazione pronuncia sull'incidente in Camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

Senatore LARUSSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LARUSSA. Credo opportuno sottomettere alla saviezza del Senato le seguenti osservazioni.

Queste non riguardano il principio affermato nella prima parte dell'articolo 33, ma sibbene le note cronologiche in esso segnate.

Come risulta dagli Allegati annessi al progetto presso la Corte di cassazione sedente in Napoli, parlo della sezione civile, evvi un arretrato di circa 7 mila cause. Ammettiamo, ipoteticamente, che, col ritrovato della perenzione indettata coll'articolo 32, potessero cancellarsi dai ruoli 2 mila ricorsi. Ne resterebbero pendenti 5 mila.

L'esperienza constatata che in ogni anno non possono decidersi che da 400 a 450 cause. Supponiamo, per rendere più agevole il calcolo, che se ne desse sfogo a 500.

Ne risulta essere indispensabile il periodo di anni dieci per dileguarsi l'arretrato esistente.

Di codesto cumulo di cause non può darsi colpa al Collegio, perciocchè, giusta i precedenti regolamenti, doveansi discutere soltanto i ricorsi pei quali le parti facevano espressa domanda.

Noi abbiamo ricorsi che segnano l'epoca della prima installazione della Cassazione.

Appare da ciò non essere sufficiente il periodo di 3 anni, come sta scritto nel progetto, ossia che al 31 dicembre 1875 debba chiudersi la sezione temporanea.

Nè voglia credersi, o Signori, che io discorra per proprio interesse. Non sono Napoletano, ma Calabrese, ed in Catanzaro è la mia famiglia ed ivi sono le mie proprietà. Epperò torna indifferente a me stare in Napoli o nell'alma Roma. Parlo adunque per coscienza, essendo convinto dell'impossibilità che la sezione di Napoli potesse esaurire i ricorsi pendenti nell'epoca designata.

In conseguenza è sano consiglio prolungare l'esistenza di siffatta sezione, mettendo in ar-

monia la nuova formola adottata con l'articolo 33.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Chiunque degli onorevoli miei Colleghi abbia avuto la pazienza di leggere la *Nota* che si trova alla pagina 43 della Relazione della Commissione, avrà certamente veduto che il mio voto per questa legge è subordinato a due condizioni: la prima è che prevalga la massima stabilita coll'art. 21 del progetto del Ministero; la seconda è che sia tolta la transitorietà locale nel modo in cui il Ministero e la maggioranza della Commissione la determinano coll'articolo 33.

Dell'importanza del sistema ammesso dall'articolo 21 nulla dirò ora per non uscire d'argomento. Ma mi sia lecito di avvertire soltanto che nel corso di questa stessa seduta gli onorevoli Senatori Bonacci, Conforti, e Ferraris hanno concordi proclamato che coll'articolo 21 suddetto viene snaturata la Cassazione; e l'onorevole Guardasigilli ha dichiarato che *in essa sta tutta la legge*.

Riguardo all'articolo 33 io non potrei che ripetere le cose già dette nel mio voto e quelle espresse colla consueta chiarezza dall'onorevole Relatore in nome della minoranza della Commissione.

Ognuno di Voi, o Signori, avrà veduto le petizioni che in questi ultimi giorni sono state indirizzate al Parlamento da talune città, le quali sono sedi di Corte di Cassazione. Ed al tenore di quelle petizioni avrà potuto di leggieri argomentare quanto importi procedere cauti nell'ammettere la transitorietà locale e nell'approvare l'articolo 33; se pure si vuole davvero e francamente e realmente la unificazione della Suprema Magistratura.

Vero è che la transitorietà locale per le tre Corti di Napoli, Palermo e Torino è subordinata ad una limitazione di tempo; ma i nostri precedenti parlamentari ci offrono esempi non pochi della facilità colla quale gl'interessi locali riescono a deludere i più fermi propositi del legislatore, a render vana la perentorietà di tempo, anche in quei casi in cui la legge si esprime con formule indeclinabili ed assolute.

Io credo, Signori, che mantenendo tal quale l'art. 33 e ammettendo di più il successivo articolo 34, col quale è stabilito che ciascuna sezione temporanea sarà per Decreto reale

suddivisa in due, e che quelle di Napoli e di Torino potranno avere perfino un primo Presidente ed un Procurator generale; invece di una vera ed immediata unificazione, noi non faremo altro, colla legge presente, se non che proclamare in astratto la unificazione, mantenendo intanto lo stato attuale di cose, eccetto una delle quattro Corti, la quale verrebbe traslocata da Firenze a Roma.

In altri termini: noi faremo la unificazione della Suprema Magistratura a spese soltanto di una delle quattro città, che attualmente hanno una Corte di Cassazione.

Non intendo con ciò di pronunciare una censura qualsiasi contro il Governo. Ho l'abitudine di esprimere sempre con rispettosa franchezza le mie opinioni, senza badare alle persone. Non dubito del resto che l'intendimento dell'onorevole Guardasigilli non sia eguale al mio e a quello di tutti gli onorandi miei Colleghi. Non dubito che il signor Ministro non sia sinceramente convinto che le tre sezioni temporanee di Napoli, Palermo e Torino cesseranno entro il tempo stabilito. Ma, come dissi, gl'interessi locali e la forza delle cose hanno più volte deluso ogni più fermo e leale proposito in queste materie. D'altronde noi non dobbiamo neppure dimenticare che, sebbene ognuno di noi possa sinceramente augurare all'onorevole Guardasigilli di rimanere lungo tempo alla carica che egli occupa e che illustra colla sua dottrina, colla sua eloquenza, e colla sua operosità; pur tuttavia potrebbe anche succedere che egli non si trovasse più al Potere quando fosse per scadere il termine perentorio della transitorietà delle indicate Sezioni.

Ma queste ragioni sono già svolte e nel mio voto e nella Relazione della Commissione; laonde è superfluo ripetere le cose già dette.

Mi permetterà soltanto il Senato di pregarlo anche una volta a procedere cauto, com'esso usa costantemente; imperocchè ammettendo i due ricordati articoli, 33 e 34, noi correremo il pericolo di perder tempo e fatica, senza ottenere il vantaggio della unificazione, e commettendo di più una ingiustizia verso la benemerita città di Firenze.

Che se vi hanno considerazioni politiche, le quali possano consigliare il Governo e il Parlamento a tollerare la sopravvivenza delle Corti attuali di Cassazione, in questo

caso sarebbe stato men male accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Perez.

Io quindi propongo la soppressione dell'articolo 33; e per necessaria conseguenza proporrò pure la soppressione dell'articolo 34.

Che se al Senato non piacesse di aderire alla mia dimanda di soppressione, proporrei allora che i due articoli fossero rinviati alla Commissione, ond'essa volesse riesaminare la questione con maggiore ponderatezza.

Credo di non commettere alcuna indiscretezza avvertendo il Senato che nella Commissione uno dei membri della minoranza aveva perfino preparati alcuni emendamenti rivolti a stabilire la transitorietà in modo rispondente al mio concetto. Nessuno di noi poteva prevedere che la discussione procedesse oggi così rapidamente da arrivare fino all'art. 33.

Vegga adunque il Senato, vegga la Commissione se non sia savio consiglio di sospendere per oggi la discussione dell'articolo 33 e dell'articolo successivo, affinchè si abbia tempo di esaminare se vi sia modo, come io credo, e lo crede con me la minoranza della Commissione, di conciliare la immediata unificazione voluta dal principio fondamentale della legge, colla necessità di alcune disposizioni transitorie, le quali non contraddicano il principio stesso della legge, come lo contraddicono evidentemente gli articoli 33 e 34. Se questi articoli restano come sono, e di più venga respinto l'emendamento che mi sono riservato di proporre all'articolo 21, la discussione del quale è rimasta sospesa, dichiaro, mi si conceda di ripeterlo, che deporrei nell'urna una palla nera. Non sarei coerente a me stesso, se facessi diversamente.

Insisto pertanto affinchè sia messa ai voti la mia proposta sospensiva, nella fiducia che la Commissione e l'onorevole Ministro vogliano aderirvi.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. L'onorevole Larussa vorrebbe che si modificasse l'articolo 33 del progetto in modo che la durata provvisoria della Corte di Cassazione di Napoli fosse maggiore di quella che sarebbe stabilita ai termini di questo articolo. Per contro l'onorevole Borgatti, coerente a quanto sostenne nel seno della Commissione, vorrebbe che non fosse approvata questa disposizione transitoria, e che in un modo o in un altro cessassero immediatamente e definiti-

vamente le quattro Corti di Cassazione; senza creare alcuna sezione temporaria a Napoli, a Palermo e a Torino.

Sono due opinioni, come vede il Senato, diametralmente opposte.

Incominciando da ciò che ha detto l'onorevole Larussa, io, a dir vero, ho fiducia che il numero dei ricorsi che andranno perenti in forza dell'articolo 32, che abbiamo votato, sarà di molto, ma di molto maggiore dei 2000 che ha calcolato presuntivamente l'onorevole preopinante; e quando egli ci ha detto che questi ricorsi rimontano all'anno 1809, ci ha detto abbastanza per farci comprendere che un gran numero dei ricorsi che figurano sui registri della Corte di Cassazione di Napoli, deve cadere in perenzione.

Sa infatti il Senato che, sino all'attuazione nelle Provincie Meridionali dell'attuale Codice di procedura civile, i ricorsi in Cassazione non erano portati all'udienza, se una delle parti non ne faceva istanza, cescicché tutti i numerosi ricorsi che dal 1809 in poi sono stati abbandonati, o perchè la lite è transatta, o perchè è cessato l'interesse di ottenere la cassazione della sentenza impugnata, o perchè non si aveva fondata speranza di buona riuscita, o per altre ragioni che figurano sempre nei registri della Corte di Cassazione di Napoli; e quando rimontano al 1809, ed abbracciano così un periodo di oltre sessant'anni, si comprende bene quanto debbano essere numerosi.

Si è tentato più volte, ma non si è riuscito mai a far passare in legge una disposizione transitoria, la quale facesse scomparire dall'arretrato questo gran numero di ricorsi morti, e questa disposizione è nuovamente proposta nel presente progetto di legge.

Solo dopo un anno che questa legge sarà in osservanza, si potrà sapere a quanto ascenda veramente questo numero di ricorsi che debbono scomparire dai ruoli, e però nello stato attuale delle cose, non possiamo fare calcoli non solo positivi, ma nemmeno approssimativi; ma, ripeto, io ho la convinzione che sarà molto maggiore di duemila, il numero dei ricorsi che cadranno perenti.

Non possiamo adunque giudicare con fondamento che il tempo assegnato dall'articolo 33, del progetto per l'esaurimento dell'arretrato sia per riuscire troppo breve.

D'altronde qui non si tratta di fare una di-

sposizione speciale per la sezione di Cassazione di Napoli, ma di fare una disposizione comune alle tre sezioni di Torino, di Napoli e di Palermo, e non avendo noi i dati sufficienti per misurare il tempo necessario per spedire i ricorsi pendenti.....

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO..... non vi sarebbe ragione per non accettare il giudizio del Ministero su tale punto.

Posso dire di più, che nei precedenti progetti non si andava tanto in là quanto si è andato col presente, giacchè, se ben ricordo, non si accordavano che due anni per la spedizione dell'arretrato, mentre ora si propone di accordarne tre, ed inoltre si attribuiscono immediatamente alla Corte di Cassazione da stabilirsi in Roma tutti i ricorsi dal primo gennaio 1872, in appresso.

D'altronde, o Signori, è cosa troppo urgente l'unificazione giudiziaria e la cessazione dello assurdo stato di cose che abbiamo con quattro Corti di Cassazione, che si contraddicono tutti i giorni nelle questioni più importanti.

Quest'anomalia deve cessare al più presto possibile e per ragioni di giustizia e per ragioni politiche. Se fosse possibile farla cessare immediatamente col portare subito davanti alla Corte di Cassazione di Roma, tutti quanti i ricorsi che sono pendenti davanti alle quattro Corti attualmente esistenti, sarebbe un gran bene il farlo.

Ma si è sempre sentito e si sente il bisogno, la necessità di adottare qualche provvedimento transitorio....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore ASTENGO... di temperare i troppo rapidi spostamenti d'interessi, e nello stesso tempo di non aggravare di troppo, fino dal suo nascere, la nuova Corte di Cassazione, che altrimenti sarebbe soffocata sin da principio in un mare di affari arretrati.

Non vi ha dubbio che in virtù di questo articolo la nuova Corte di Cassazione, la quale sarà chiamata a conoscere dei ricorsi presentati dal 1 gennaio 1872, avrà già molto lavoro appena entrerà in funzioni, ma questo lavoro non sarà soverchio, e non farà nascere un nuovo arretrato.

Se poi avvenisse che alla fine del 1873, rimanesse ancora qualche parte di arretrato nelle sezioni di Napoli, di Torino e di Palermo, non

potrebbe però mai essere di molta importanza, e potrà venire agevolmente spedito dalla Corte di Cassazione di Roma. Io impertanto non potrei associarmi alla proposta dell'onorevole Senatore Larussa di allargare maggiormente il tempo transitorio stabilito dall'articolo 33 del progetto.

Quanto alla proposta dell'onorevole Borgatti, io sarei con lui d'accordo che, se vi fosse un mezzo praticamente possibile di far cessare immediatamente senza gravi inconvenienti le Corti di Cassazione di Torino, di Napoli e di Palermo sarebbe bene accettarlo. Ma ho la convinzione che respingendo il provvedimento temporario proposto dal Ministero ed accettato dalla maggioranza della Commissione, si creerebbe un ostacolo gravissimo all'approvazione finale del presente progetto di legge.

Io quindi il temperamento transitorio l'accetto come una necessità, e non credo che si possa temere che sia questo un mezzo per mantenere ancora lungamente in vita le tre Corti di Cassazione di Palermo, di Napoli e di Torino, avvegnachè questo pericolo poteva esservi quando in altri progetti si proponeva di lasciare temporaneamente queste Corti come erano, e di lasciare loro la cognizione dei nuovi ricorsi che venissero presentati sino alla loro cessazione finale.

Ma col presente progetto si fanno cessare immediatamente le quattro Corti di Cassazione, attualmente esistenti, e si stabiliscono delle semplici sezioni temporanee, le quali hanno il limitato ufficio di spedire i ricorsi presentati innanzi al 1872, e non possono conoscere quelli presentati dopo, ed inoltre non possono in nessun caso durare oltre tre anni.

Non si potrebbe certamente impedire al Potere legislativo di fare, col tempo, delle nuove leggi di proroga; ma intanto allo stato del presente progetto è indubitabile che il massimo termine della durata di questa sezione temporanea è il 31 dicembre 1875. Non potrei del resto ammettere che si commetta una ingiustizia verso la benemerita città di Firenze, perchè non si mantengono le altre tre Corti di Cassazione, ma si creano solamente delle sezioni temporanee per spedire gli arretrati ove ne sono. E siccome la Corte di Cassazione di Firenze per la diligenza e solerzia dei membri benemeriti che la compongono, e per la minore estensione del suo territorio, non ha

arretrati, sarebbe cosa assurda che si stabilisse una sezione temporaria a Firenze per esaurire un arretrato che non esiste.

Finalmente il rinvio degli articoli 33 e 34 alla Commissione non mi parrebbe di alcuna utilità. Si è discusso nel seno della Commissione se convenisse o no adottare il provvedimento transitorio proposto dal Governo. Vi furono manifestate delle opinioni che si dovesse respingere, e si dovesse trovar modo che la Corte di Cassazione in Roma potesse sbrigare tutto l'arretrato, ma queste opinioni non poterono trionfare perchè trovarono resistenza nella maggioranza.

Ora, quando non si propone nulla di nuovo, quando si tratta di adottare il sistema del Governo appoggiato dalla Commissione, oppure di respingerlo, mi pare perfettamente inutile di rimandare quest'articolo alla Commissione, la quale certamente non potrebbe che dire quello che ha detto nella sua Relazione e conformarvi il suo voto. Questa, credo almeno, sia anche l'opinione dei miei Colleghi della Commissione che, in questa come nella maggior parte delle altre disposizioni, ha accettato il progetto ministeriale. Credo perciò di poter respingere, anche a nome della Commissione, il rinvio proposto dall'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. Per liquidare il passato dopo attuata una unica Corte di Cassazione, si sono manifestate in questo recinto tre opinioni.

La prima è quella del progetto, nella quale sono d'accordo il Guardasigilli e la Commissione; la seconda è propugnata dall'onorevole mio amico Senatore Larussa il quale crede che il termine stabilito nell'articolo 33 o sia troppo breve, o debba essere indeterminato; la terza, ed è la estrema, che bisogna immediatamente togliere tutte le sezioni e che tutti i ricorsi pendenti debbano essere trattati dall'unica Corte di Cassazione.

Per verità io credo che, e politicamente, e per il bene della buona amministrazione della giustizia, il sistema del progetto Ministeriale sia il migliore, purchè però vi si introducano alcune modificazioni.

Quando si scriveva l'articolo 33 si supposeva che il progetto potesse divenir legge e mettersi in esecuzione il 1° gennaio 1873. Ora, essendosi

già votato che la legge dovesse mettersi in attuazione almeno sei mesi dopo la sua pubblicazione. . .

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. . . ne viene per conseguenza che i ricorsi in materia civile e penale introdotti prima del 1 gennaio 1872 non debbano andar definiti dalla Corte di Cassazione di Roma.

Ne traggio poi una seconda osservazione. Poichè si prolunga sino al 1874 l'attuazione dell'unica Corte di Cassazione, e forse più oltre, sappiamo noi, se in quell'epoca a Firenze non vi saranno arretrati? Noi lo ignoriamo.

Ora nell'articolo 33 si dice che le sezioni cessano quando abbiano esaurita la definizione degli arretrati e in ogni caso col 31 dicembre 1875. Dunque sono due i casi per i quali cessa la vita di queste sezioni, o quando manchi la materia di discutere, o nel 1875. Non possiamo prevedere se la Corte di Cassazione di Firenze nel momento dell'attuazione dell'unica Corte di Cassazione abbia degli arretrati. Supponete che li abbia; volete trattare Firenze in modo diverso da quello che trattate Palermo, Torino e Napoli? Per conseguenza propongo un emendamento, cioè che dove si dice: « Nelle città di Napoli, Palermo e Torino » si aggiunga Firenze.

Mi pare molto pericolosa l'opinione di coloro i quali credono che immediatamente si debbano abolire le sezioni e che tutti gli affari arretrati siano trattati dalla Corte unica di Cassazione. Vi sono politicamente grandissime difficoltà delle quali lascio giudice il Senato, il quale ha appreso dalla lunga discussione di questo progetto che il fondamento principale delle opposizioni è stato appunto la lesione degli interessi locali. E per verità, i ricorsi sono stati già prodotti, i ricorrenti hanno anticipata parte degli onorari e delle spese agli avvocati, e si son fatti degli studi.

Ora, trasportare tutto questo cumulo d'affari in Roma, questo *onus camellorum multorum*, oltre che danneggia gli interessi dei ricorrenti e degli avvocati, produrrà altri fastidi. L'unica Corte di Cassazione, per impiantarsi, ha certamente bisogno di tempo; occorre trovare, restaurare, mobiliare i locali; i consiglieri devono cercare casa e stabilirvisi con le loro famiglie; il corso della amministrazione della giustizia rimane quindi arrestato indubitatamente. Ond'è che

ai clamori nascenti dalla lesione degli interessi locali per l'istituzione dell'unica Corte di Cassazione in Roma, clamori, che non abbiamo curati a fine di proteggere e far prevalere gl'interessi generali, non aggiungiamo quegli altri che necessariamente derivano dal modo con cui s'intende eseguire la legge, e che possiamo evitare. Non facciamo che si produca una bancarotta della giustizia; dappoichè è facile il prevedere, che le Corti temporanee, oltrechè non vien meno neanche per un istante il corso dell'amministrazione della giustizia, potranno spedire in minor tempo e meglio, maggior numero di cause di quelle che possa spedire la Corte unica centrale: per quanto si possa regionalmente comporre questa Corte unica di Cassazione, in ogni Sezione non sederanno che ben pochi i quali sieno della regione cui la causa si riferisce, e sappiano bene le leggi e la giurisprudenza speciale. Vi occorre dunque maggior tempo a spedire un affare e vi è minore garentia della giustizia del pronunciato.

È dunque miglior consiglio conservare le Corti temporanee in ciascuna sede, soddisfacendo così per quanto si può agli interessi locali.

Ma si mette in mezzo l'interesse generale. Su di che mi si permetta di osservare, che noi credevamo che questo progetto di legge fosse andato in attuazione nel 1873, e già questa si è prolungata al 1874.

Non c'è un gran male; è anzi un gran bene, che si prolunghi per altri tre anni la vita delle sezioni locali.

Per noi abbiamo già un esempio in ciò che fu fatto per la Corte dei Conti.

Quando si è costituita l'unica Corte dei Conti, è rimasto uno stralcio, è rimasta una sezione per liquidare tutti i conti arretrati. Quest'esempio è seguito nella disposizione dell'articolo sottoposto alla discussione. Io quindi prego il Senato a votarlo emendato nelle date, e coll'aggiunta di Firenze in continuazione delle parole Napoli, Palermo, Torino.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. L'onorevole Senatore Astengo ha dichiarato, a nome della Commissione, che essa non crede opportuna la sospensione dei due articoli, ed il loro rinvio alla Commissione stessa. Poichè la Commissione non aderisce, non insisterò ulteriormente sulla dimandata sospensione.

Ma permetta l'onorevole Senatore Astengo che io gli ricordi, che non ho mai disconosciuto la necessità di una transitorietà in genere: ho detto e sostenuto, dico e sostengo, che questa transitorietà può e deve essere stabilita in modo diverso da quello proposto dal Ministero e dalla maggioranza della Commissione. Ho detto e sostenuto, e mantengo ora più che mai ciò che dissi e sostenni, che se la conservazione delle Cassazioni attuali non è consigliata da motivi politici, dal rispetto d'interessi locali, bisogna allora trasferirle immediatamente alla Sede centrale come si fa per quella di Firenze; imperocchè, sottratte esse alle influenze locali e messe sotto la sorveglianza di un Capo unico, responsabile, si potrà allora avere una garanzia sicura che le cause arretrate siano spedite nel termine perentorio stabilito dalla legge.

E ciò è dimostrato non solo nel mio voto, ma più diffusamente e più concludentemente nei motivi della minoranza della Commissione, come ognuno potrà convincersi leggendo ciò che è scritto alla pagina 39 della Relazione della Commissione.

Vi prego, o Signori, di ponderare tutto ciò che viene esposto nelle petizioni inviate da alcune delle città interessate alla conservazione delle Cassazioni attuali. Voi vedrete nel vostro senno e nella vostra prudenza se convenga al Senato di accordare la sopravvivenza delle tre Cassazioni di Napoli, Palermo e Torino.

Io desidero sinceramente d'ingannarmi; ma se il Senato o il Parlamento ammettono le *Sezioni Temporanee*, nel modo stabilito dall'articolo 33, la *unicità*, che s'intende di conseguire colla presente legge, rimarrà, per un tempo non breve, una illusione. La storia del passato dovrebbe esserci di ammaestramento, come ebbi l'onore di dire e dimostrare diffusamente nel mio discorso del 6 di questo mese. Se siamo impotenti di decretare la immediata unificazione in questo momento di zelo unificatore, saremo molto più impotenti nell'avvenire.

E così anche questa volta avremo finito senza adottare una risoluzione logica e compiuta. Non avremo nè la Cassazione unica, nè la Terza Istanza.

L'onorevole Senatore Mirabelli propone, per via di emendamento, che tra le *Sezioni Tempo-*

raanee conservate localmente sia compresa anche la Cassazione attuale di Firenze.

Io dovrei respingere cotesto emendamento, per essere coerente. Ma è fuor di dubbio che se si vogliono assolutamente conservate in forma di *Sezioni Temporanee* le Cassazioni di Napoli, Palermo e Torino, bisogna pure per giustizia conservare anche quella di Firenze.

L'argomento speciale, che si desume dal fatto della mancanza di cause arretrate nella Cassazione di Firenze, non è attendibile; e ve lo disse lo stesso on. Senatore Mirabelli, colla usata lealtà e franchezza. Il motivo della conservazione delle Corti attuali, in forma di *Sezioni Temporanee*, non è tanto quello delle cause arretrate, quanto quello di convenienza politica, di riguardo a certi interessi locali, a certe condizioni speciali. Ma questo motivo milita egualmente, e forse a più forte ragione, per la città di Firenze.

Laonde è naturale che quando fosse respinta la mia dimanda di soppressione dell'articolo 33, non potrei ricusare il mio voto all'emendamento dell'onorevole Senatore Mirabelli. Attendo pertanto con fiducia di successo la deliberazione del Senato.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore SCIALOIA. Essendosi questa materia ampiamente discussa nel seno della Commissione, credo anche io che non sia il caso di rimandarla per nuovi studi. Sebbene io faccia parte della maggioranza della Commissione, ho solo inteso con ciò esprimere la mia particolare opinione su questo argomento. Passo ora ad avvertire come nell'articolo 33 non possono più stare quelle indicazioni di date precise le quali avevano relazione a ciò che disponeva l'articolo 1° nel quale era detto che la Cassazione in Roma cominciava a funzionare col 1° gennaio 1873.

A questa data fissa se n'è sostituita una mobile, e si è detto: *entro sei mesi dopo che questa legge entrerà in esecuzione*; e anche questo spazio di tempo non si è determinato, perchè si è detto, che il giorno preciso in cui, dentro quello spazio di tempo dovrà entrare in funzione, sarà determinato con Decreto Reale.

Se dunque la data del giorno in cui la Cassazione comincia a funzionare non è più fisso, ma mobile, bisognerà necessariamente che l'articolo 33 corrisponda a questo emendamento introdotto nell'articolo 1, ed a questo fine proporrei che l'articolo 33 fosse così concepito:

« Nelle città di Napoli, Palermo, e Torino continuerà a sedere una sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare i ricorsi in materia civile e penale introdotti (diceva l'articolo) prima del 1° gennaio 1872 » (che sarebbe stato l'anno precedente a quello fissato perchè la Cassazione cominciasse a funzionare.) Questa stessa idea io l'esprimerei dicendo: « introdotti fino al 1. gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione a Roma, e non ancora decisi. »

« Queste sezioni cessano quando abbiano esaurito le cause medesime, e in ogni caso (diceva l'articolo) col 31 dicembre 1875, (val quanto dire 3 anni dopo la istituzione della Corte di Cassazione. » Dirai quindi: « col 31 dicembre del terzo anno dopo di quello in cui comincerà a funzionare in Roma la Corte di Cassazione. »

Con questa mia redazione le sezioni di Corte di Cassazione avranno eventualmente un poco di vita anche più lunga; ma siccome sarà difficile precisare il termine di quelle funzioni locali, per fare che vi sia una data fissa, piglio il più lungo, cioè, il 31 di dicembre del terzo anno da quello in cui entrerà in funzione la Corte di Cassazione a Roma.

Ho depositato l'emendamento sul banco della Presidenza.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento Scialoia?

Senatore **TECCHIO**, *Relatore*. La Commissione dichiara di accettare l'emendamento dell'onorevole Scialoia, e in generale poi dichiara, che, come ha veduto il Senato, nella Relazione furono scritte colla maggior esattezza possibile, tutte le ragioni che erano state addotte così dalla maggioranza, come dalla minoranza della Commissione medesima intorno alla questione della quale oggi ci occupiamo. Quindi per parte della Commissione non occorre aggiungere altro, perchè le ragioni addotte e dall'una dall'altra parte sono tali che ciascuno può farne giusto criterio, senza bisogno di ulteriore discussione.

Senatore **LARUSSA**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LARUSSA**. Aderisco al concetto espresso dall'onorevole Senatore Scialoia, di lasciare indeterminata l'epoca in cui debbono cessare le sezioni temporanee.

Non accetto però il principio di sanzionarsi

un periodo invariabile di tre anni. Al già detto aggiungo queste altre considerazioni.

La massima parte delle cause pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione di Napoli riguarda fatti avvenuti pria del nuovo Codice. Posso affermare di essere io relatore di ricorsi nei quali si svolgono fatti che risalgono all'origine della Monarchia napoletana. Pochi giorni prima di venire qui proposi una causa riguardante una cappellania istituita nel 1604, la discussione della quale occupò due udienze.

Abbiamo ora altresì, dopo l'abolizione del contenzioso amministrativo, tutti gli affari provenienti dalla divisione dei Demani ex-feudali. Le liti che mettono capo ad avvenimenti consumati sotto l'impero del nuovo codice non sono molte.

Presso la Cassazione di Napoli, per quanto al momento possa ricordarmi, di dritto nuovo controverso non abbiamo esaminato che la questione del matrimonio del prete, della successione degli unilaterali, e della sottoscrizione nel testamento mistico. Talune altre dispute importanti si riferiscono all'asse ecclesiastico, ed alle regole di procedura nei giudizi.

Consegua dal fin qui detto che sarebbe mal fatto obbligare magistrati appartenenti ad altre regioni d'Italia, a volger le loro cure allo studio di annosi processi, pei quali è indispensabile essere abituati alle tradizioni giuridiche del foro napoletano.

Quindi propongo che venga prolungato il periodo di tre anni proposto dall'onorevole Scialoia.

PRESIDENTE. Faccia una proposta.

Senatore **LARUSSA**. Propongo almeno 5 anni.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del Senatore Larussa è appoggiata.

(È appoggiata.)

PRESIDENTE. L'onorevole Borgatti....

Senatore **BORGATTI**. Io ho proposto la soppressione dell'art. 33.

PRESIDENTE. Allora Ella sa che la sua proposta non può essere messa ai voti; chi sarà dell'opinione sua respingerà l'articolo.

Senatore **MIRABELLI**. Io ho proposto che venga aggiunta *Firenze* alle altre città nominate nell'articolo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del Senatore Mirabelli.

(È appoggiata.)

Senatore **BORGATTI**. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Siccome io proposi la soppressione dell'articolo 33, mosso dal desiderio di togliere una disposizione transitoria, la quale è in contraddizione collo scopo della legge, cioè coll'immediata unificazione, io non potrei quindi votare l'emendamento del Senatore Mirabelli se non nel caso che la soppressione del detto articolo sia respinta. Soltanto nel caso che il Senato deliberi di mantenere le sezioni temporanee di Napoli, Torino e Palermo, potrei accettare l'emendamento Mirabelli; perchè allora non si tratterebbe più di unificazione immediata, e si entrerebbe invece in una via di convenienze politiche e di riguardi locali, che non potrebbero non essere apprezzati anche per Firenze.

PRESIDENTE. Non si può far questo.

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOIA. Nel seno della Commissione io pure proposi che si dicesse: « nelle città di Napoli, Palermo, Torino e Firenze continuerà a sedere una Sezione temporanea, ecc. »

Mi parve da principio che fosse un'eccezione odiosa l'escludere Firenze, e il particolare mio affetto per quella benemerita città, mi spinse a farne la proposta anche prima di domandare se si trovasse in condizioni pari a quelle altre Corti di Cassazione di cui in quest'articolo si parlava. Ma mi si fece intendere, e con ragione, che per Napoli, Palermo e Torino si era proposto di lasciare una Sezione temporanea, non per fare unicamente piacere a queste città, ma perchè avevano un grande arretrato, e sarebbe stata incomoda cosa rovesciare al centro in un tratto, tutti questi arretrati. Per Firenze però non era la stessa cosa, non solo perchè non vi era grosso arretrato, ma perchè non vi era arretrato di sorta; di maniera che, ammesso anche che questa legge non andasse in vigore pel primo gennaio 1873, dal passato possiamo arguire che in questo breve scorcio di tempo arretrati non ve ne saranno.

Avete udito dal nostro onorevole Collega Larussa, che l'arretrato di Napoli è così grande perchè cominciò dal 1809, e come anche presentemente si discutono ricorsi che rimontano a quella remotissima data.

Ora, se oggi non vi è arretrato alcuno alla Corte di Cassazione di Firenze, ripeto, non è presumibile che se ne faccia uno, e uno grosso in pochi mesi, e se si voglia, anche in uno o

due anni: vi potranno essere otto o dieci ricorsi, ma arretrati no certo.

Fu questa la ragione per la quale io mi convinsi che se si fosse ammessa in quest'articolo anche l'eccezione per Firenze; questa sarebbe stata respinta anche da quella nobile cittadinanza e dal sentimento e dalla suscettività generosa di quella città, poichè sarebbe sembrato un favore eccezionale e senza ragione; mentre con ciò si mira semplicemente ad esaurire gli arretrati per le Corti di Cassazione di Napoli, Palermo e Torino.

Sarebbe quasi sembrata una burla: questa parola fu perfino pronunziata nel seno della Commissione, ed io, cedendo alla forza delle ragioni, ritirai il mio emendamento; e per queste medesime ragioni lo combatto ora in pubblica discussione.

Senatore MIRABELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRABELLI. La Corte di Firenze non ha per ora arretrati, perchè di recente ha cominciato ad aver giurisdizione su di un esteso territorio, essendosi unificata la legislazione veneta e romana; credo però che anche colà vi siano pendenti più ricorsi.

Senatore VIGHIANI. Nemmanco uno civile!

Senatore MIRABELLI. Mi pare che l'onorevole Poggi abbia assicurato che ve ne sia un paio di centinaia in materia penale. Ora noi non sappiamo se, quando anderà in vigore la legge che discutiamo, vi saranno arretrati; chi può conoscere l'avvenire?

Ora che abbiamo nell'art. 33 determinato il quando debba cessare la Corte di Cassazione nelle diverse regioni, quando cioè non vi sia arretrato; perchè non includervi anche la Corte di Cassazione di Firenze? Quando si metterà in esecuzione questa legge vi sarà o non vi sarà arretrato?

Senatore POGGI. Domando la parola.

Senatore MIRABELLI. Se non vi sarà arretrato, la Cassazione di Firenze cesserà immediatamente; ma se l'arretrato c'è, è giusto che prosegua a definirlo al pari delle Corti sorelle.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore POGGI. Ho domandato la parola per dichiarare che quanto al civile sta benissimo che non vi è arretrato come ha detto l'onorevole Vighiani; quanto al penale, vi era un arretrato al principio dell'anno e potrebbe darsi che alla fine dell'anno corrente più non ci fosse.

Poi è a calcolarsi che non andando in vigore questa legge che fra qualche tempo, fra un anno o due per esempio, qualche arretrato ci sia; ma io credo che non sarebbe tale da richiedere che si formasse una sezione per esaurire questo arretrato. Quanto ad affari civili, non potrei garantire dopo la cessazione di quella Corte quanto ad affari penali ardirei dire che quando anderà in esecuzione questa legge, gli arretrati non saranno tali, ripeto, da richiedere una sezione apposita dopo la cessazione della Corte.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. L'onorevole Mirabelli accenna alla possibilità di un arretrato negli affari attribuiti alla conoscenza della Corte di Cassazione di Firenze. Per ciò che riguarda le materie civili ha di già esclamato con impeto generoso il primo Presidente di quella Corte, di non esservi il minimo ritardo nella celere spedizione degli affari che sono al corrente. Per quel che riguarda la giustizia penale, io ho a rallegrarmi con lo stimabile Collega Poggi, che presiede la sezione penale di quella Corte di Cassazione, per lo zelo spiegato con intelligente operosità nel dar celere corso agli affari penali dalla provincia romana.

Ed il Senato sentirà con compiacimento che se per la quantità dei reati le Corti di assise del distretto di Roma sono in permanenza, e dalla mia parte con un inflessibile rigore si fanno spedire gli atti alla Corte di Cassazione, non appena sono decorsi i termini per la presentazione dei motivi di annullamento, alla sua volta la Corte di Cassazione di Firenze discute con tanta sollecitudine i ricorsi, che molti e molti di essi sono stati decisi prima dei due mesi dal di della spedizione degli atti. E la celere spedizione della giustizia penale produce già i suoi frutti, poiché i reati sono in diminuzione, la sicurezza personale è garantita, ed i malvagi hanno perduto la speranza dell'impunità.

Non bisogna adunque immaginare un arretrato di affari in un momento in cui questi sono posti tanto al corrente da desiderare che si continui sempre con la stessa alacrità. Se questo timore per poco fosse fondato da dover far conservare una Sezione della Corte di Cassazione in Firenze, questo solo timore screditerebbe l'unica Cassazione che vogliamo inaugurare. Ognuno direbbe a buon diritto che se la sola Corte di Cassazione di Firenze di

ristretta giurisdizione, non basta a mantenere al corrente gli affari, a più forte ragione l'unica Cassazione dovrebbe ben presto presentare uno spaventevole arretrato con grave lesione della cosa pubblica e dei diritti dei privati.

A nome della Commissione adunque raccomandando al Senato di votare l'articolo di legge com'è stato proposto dalla Commissione medesima, di accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Metto ai voti prima l'emendamento Larussa che propone si dica, invece del terzo anno, il quinto.

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento Mirabelli che consiste nell'aggiungere anche Firenze all'indicazione delle città di Napoli, Palermo e Torino.

Senatore PANATTONI. Dichiaro che mi astengo dal votare questo emendamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento Mirabelli, voglia sorgere.

(Non è approvato.)

Rileggo ora l'articolo 33, come venne modificato, per poscia metterlo ai voti, pregando prima il signor Ministro di dire se accetta le modificazioni introdottevi.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 33 è così concepito:

« Nelle città di Napoli, Palermo e Torino continuerà a sedere una Sezione temporanea di Corte di Cassazione per giudicare le cause in materia civile, commerciale e penale introdotte prima del primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione e a Roma, e non decise prima dell'attuazione della presente legge. Queste Sezioni cessano quando abbiano esaurite le cause medesime, e in ogni caso nel terzo anno dopo di quello in cui comincerà a funzionare in Roma la Corte di Cassazione.

» Se le dette cause debbono essere giudicate a Sezioni riunite, saranno, ad istanza della parte più diligente o del Pubblico Ministero, trasmesse alla Corte di Cassazione in Roma e da questa giudicate secondo le leggi attualmente in vigore. Ove sorga questione sulla competenza delle Sezioni riunite, la Sezione dei ricorsi della Corte di Cassazione pronuncia sull'incidente in Camera di Consiglio, sentito il Pubblico Ministero. »

Metto ai voti l'articolo 33.

Chi lo approva, sorga.

(Dopo prova e controprova è approvato.)

Leggo l'art. 34.

« Ciascuna Sezione temporanea sarà per Decreto reale suddivisa in due; l'una per le materie civili, l'altra per le penali.

» Le Sezioni temporanee di Napoli e Torino saranno composte di un primo Presidente o di un Presidente di Sezione, di undici Consiglieri, di un Procuratore generale o di un Avvocato generale, di tre sostituti Procuratori generali, e di un Cancelliere o Vice-cancelliere, e tre Vice-cancellieri o Vice-cancellieri aggiunti. La Sezione di Palermo sarà composta di un primo Presidente o di un Presidente di Sezione, di otto Consiglieri, di un Procuratore generale o di un Avvocato generale, di un sostituto Procuratore generale, di un Cancelliere o Vice-cancelliere e di due Vice-cancellieri aggiunti. Presso ciascuna Sezione l'ufficio del Pubblico Ministero avrà un Segretario, e un sostituto Segretario.

« Finchè durano le Sezioni temporanee, la Corte di Cassazione in Roma avrà un primo Presidente, due Presidenti di Sezione, trentatré Consiglieri, un Procuratore generale, due Avvocati generali e quattro sostituti Procuratori generali, un Cancelliere e sei Vice-cancellieri. L'ufficio del Pubblico Ministero avrà un Segretario e un sostituto Segretario.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'art. 35.

« I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal primo gennaio 1872, e non decisi fino al 31 dicembre dello stesso anno, saranno dalle rispettive cancellerie trasmessi con gli atti, pel 15 gennaio 1873, alla Corte di Cassazione in Roma. La Sezione dei ricorsi e la Sezione civile giudicheranno promiscuamente dei ricorsi in materia civile secondo le forme stabilite dalle leggi attualmente in vigore.

» Gli avvocati che hanno sottoscritti i ricorsi o controricorsi eleggeranno, nel detto termine, domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. »

Senatore SCIALOIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Scialoia.

Senatore SCIALOIA. Nell'art. 35 bisogna introdurre emendamenti consentanei a quelli del-

l'art. 33, val quanto dire, bisogna sostituire alla data fissa la data mobile, essendo mobile la data del giorno in cui la Corte di Cassazione funzionerà in Roma. Quindi io propongo questa modificazione: « I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzione a Roma e non decisi fino al giorno in cui detta Corte comincerà a funzionare, saranno quindici giorni dopo dal rispettivo Cancelliere trasmessi cogli atti alla Corte di Cassazione in Roma, ecc. »; come nel testo. Come vede il Senato, questi non sono che mutamenti necessitati dai precedenti.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, rileggo l'articolo così emendato per metterlo ai voti.

« Art. 35. I ricorsi in materia civile e penale introdotti davanti le attuali Corti di Cassazione dal primo gennaio dell'anno precedente a quello in cui la Corte di Cassazione entrerà in funzioni a Roma, e non decisi fino al giorno in cui detta Corte comincerà a funzionare, saranno 15 giorni dopo dalle rispettive cancellerie trasmessi con gli atti alla Corte di Cassazione in Roma. La Sezione de' ricorsi e la Sezione civile giudicheranno promiscuamente dei ricorsi in materia civile secondo le forme stabilite dalle leggi attualmente in vigore.

» Gli avvocati che hanno sottoscritti i ricorsi e controricorsi eleggeranno, nel detto termine, domicilio nella città di Roma per gli effetti stabiliti dal codice di procedura civile e dal codice di procedura penale. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Pregherei l'onorevole Scialoia, dove dice, 15 giorni dopo, a dire piuttosto: entro 15 giorni.

Senatore SCIALOIA. Non trovo difficoltà, come termine estremo.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo 35 con questa variante, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 36. Sono ammessi a patrocinare davanti la Corte di Cassazione in Roma gli avvocati che abbiano esercitato il patrocinio per un decennio davanti una Corte di Appello.

» Gli avvocati già ammessi prima della pubblicazione della presente legge a patrocinare davanti una Corte di Cassazione, od altro tribunale supremo, conservano il loro diritto davanti la Corte di Cassazione. Se il bisogno del

servizio lo richieda, la Corte potrà, sentito il Pubblico Ministero in Camera di Consiglio, ammettere alla difesa dei poveri in materia penale qualunque altro avvocato. »

(Approvato.)

« Art. 37. All'epoca in cui entrerà in funzione la Corte di Cassazione in Roma cessano le Corti di Cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino. Dai magistrati che le compongono e dagli ufficiali del Pubblico Ministero presso le stesse, saranno composte la Corte di Cassazione e le Sezioni temporanee indicate negli articoli precedenti. Non si procederà a nuove nomine che quando manchi il numero de' magistrati necessari alla composizione della Corte di Cassazione.

» Nei casi di mancanze o di impedimento dei consiglieri o degli ufficiali del Pubblico Ministero presso le Sezioni temporanee, potranno con Decreto reale essere applicati presso le stesse, consiglieri d'appello o sostituiti procuratori generali di appello, purché il numero dei consiglieri d'appello sia sempre minore di quello dei consiglieri di Cassazione.

» Potranno anche essere nominati a supplire ai bisogni del servizio nuovi consiglieri d'appello o sostituiti procuratori generali di appello in soprannumero. Cessato il bisogno, essi saranno mantenuti nelle Corti di appello. »

(Approvato.)

Si passa all'articolo 38 ed ultimo.

Senatore VIGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VIGLIANI. Pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato di arrestarsi all'articolo

38, perchè la Commissione intende di metterlo in armonia colla forma data dal Ministro al Titolo III, cioè all'Appendice.

Nella ventura tornata di lunedì essa indicherà le modificazioni che intende proporre.

L'Appendice diventerà un annesso, e l'annesso sarà indicato nell'articolo 38; verrebbe quindi votato coll'articolo 38, salvo a votare partitamente quegli articoli che dessero luogo a speciale discussione.

Senatore FERRARIS. Si facciano prima stampare.

Senatore VIGLIANI. Non c'è nulla da far stampare perchè l'Appendice sta come è, si muti solo il Titolo.

PRESIDENTE. Ora annunzio il risultato della squittinio segreto sulle due leggi dianzi discusse.

Modificazioni alla dotazione immobiliare della Corona.

Votanti	70
Favorevoli	68
Contrarii	2

(Il Senato approva.)

Autorizzazione della vendita di beni già ecclesiastici a trattativa privata.

Votanti	70
Favorevoli	68
Contrarii	4

(Il Senato approva.)

Lunedì si terrà seduta pubblica al tocco per la continuazione dell'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4.)